

L'AGENTE MODELLO, ALLA PROVA DELLA GIURISPRUDENZA

di Gian Paolo Demuro

L'espressione del parametro su cui valutare e misurare la condotta doverosa costituisce uno dei profili di maggiore criticità della colpa. Il saggio intende verificare come la figura dell'agente modello, impersonata dall'homo eiusdem professionis et condicionis, trovi applicazione nella giurisprudenza, distinguendo l'analisi tra la colpa in attività lecite e quella che si innesta in condotte illecite. L'analisi dimostra che solo quando il parametro di riferimento viene calato correttamente, con giudizio autenticamente ex ante, nel contesto di elementi significativi della prevedibilità in concreto, la figura è in grado di svolgere il ruolo di orientamento e di giudizio. La conciliazione applicativa, nella giurisprudenza, dei principi di legalità e di colpevolezza può trovare così ancora lo strumento più idoneo proprio nel modello di agente coscienzioso e avveduto.

SOMMARIO: 1. La colpa: alla ricerca di un ruolo (e di un modello). – 1.1. Il termine di confronto, guida e accertamento: *l'homo eiusdem professionis et condicionis*. – 1.2. La compatibilità con i principi costituzionali di colpevolezza e legalità. – 1.3. Le risposte della giurisprudenza, anche riguardo alla specificità-concretezza dell'evento. – 2. Il modello di agente nella giurisprudenza. – 2.1. Il riconoscimento delle Sezioni Unite. – 2.2. Un utilizzo normale e variegato. – 2.3. Le impostazioni critiche con qualche replica: dal disastro di Viareggio alla tragedia di Rigopiano. Spunti di riflessione. – 3. Il parametro di riferimento nella colpa in attività illecite. – 3.1. – Le combinazioni dolo-colpa e dolo-prevedibilità in concreto. – 3.2. Quale agente modello *in re illicita*. – 3.3. Le difficoltà applicative e gli indici significativi. – 4. L'estraneità dell'agente modello al dolo. – 5. Conclusioni.

1. La colpa: alla ricerca di un ruolo (e di un modello).

1.1. Il termine di confronto, guida e accertamento: *l'homo eiusdem professionis et condicionis*.

La colpa è categoria d'impronta normativa e si concretizza in un giudizio, in un rimprovero per aver realizzato involontariamente, ma pur sempre attraverso la violazione di regole doverose di condotta, un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza, esigibile, di tali regole: ha bisogno di essere eterointegrata, richiede una regola cautelare che costituisca il parametro per il giudizio¹.

¹ BLAIOTTA (2021), p. 1281, e PIERGALLINI (2017), p. 226, per il quale il tipo colposo si presenta come "aperto", dovendo attingere altrove i contenuti specificativi del generico dovere di diligenza.

La colpa vive dunque in un confronto. Proprio il termine di confronto, l'espressione del parametro su cui valutare e misurare la condotta doverosa, costituisce uno dei profili di maggiore criticità della colpa, investendone la sua stessa essenza di violazione di una regola cautelare². Questa componente doverosa insita nel parametro deve essere capace di rilasciare una sufficiente forza predicativa³, e proprio la ricerca di questa attitudine è in fondo la storia dell'espressione di un modello che impersoni un'idea-guida di diligenza e prudenza⁴.

Nella ricerca di un termine di confronto per valutare la responsabilità – dato che di diligenza e prudenza non è possibile dare una definizione descrittivo-formale – "*homo eiusdem professionis et condicionis*" rappresenta la sintesi linguistica del modello che funge da parametro cogente nel giudizio sulla diligenza penalmente doverosa⁵: esso tende a contemperare l'esigenza di tutela del soggetto passivo con quella di orientamento del soggetto agente, fissando *il punto di vista* dal quale giudicare la prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso. Rappresenta un concetto di relazione con duplice destinatario (e duplice funzione): l'agente reale, al quale fornisce una *regola di condotta* per orientarlo e motivarlo all'osservanza del precetto, e il giudice, al quale presenta una *regola di giudizio* che consenta di appurare l'esistenza di un fatto colposo⁶.

All'agente modello si arriva tramite un processo che parte dall'agente concreto, del quale si individuano per astrazione alcune caratteristiche capaci di rilasciare elementi di selezione del suo circolo sociale di appartenenza: all'esito di questo procedimento esso si distacca sia dall'agente-reale sia da una figura avvedutissima e accortissima, identificandosi piuttosto in «un soggetto ragionevole e coscienzioso, sprovvisto di una dimensione universale: per contro, una simile figura viene relativizzata, nel senso che "fotografa" il soggetto ideale appartenente ad una cerchia di

² Per la mancanza di diligenza quale fondamento della colpa, cfr. ENGISCH (1930), pp. 266 ss. Sull'evoluzione della teoria della colpa, CASTRONUOVO (2011), pp. 1616 ss. Sulla continua tensione nella colpa tra "essere" e "dover essere", GALLO (1960), pp. 636 ss. e ancora ID. (1951), p. 60, a proposito dell'essenza «normativa» della colpa, normatività intesa quale contrasto tra la condotta concretamente tenuta e la condotta rispettosa della regola cautelare che invece avrebbe dovuto essere tenuta.

³ Cfr. PIERGALLINI (2017), p. 223.

⁴ Sia consentito qui, per un approfondimento, il richiamo a DEMURO (2021), pp. 607 ss.

⁵ Dal punto di vista della linguistica e della filosofia del linguaggio, è stato osservato – BAZZANELLA-MORRA (2002), pp. 529 ss. – che simili formule racchiudono una metafora, un'espressione cioè caratterizzante un'idea la quale non può essere descritta in modo direttamente referenziale: essa consente di concettualizzare elementi dai contorni sfumati per trovare una relazione di somiglianza adeguata. In diritto - sempre da questa prospettiva linguistica - spesso ricorrono metafore per addensare concetti generali, il cui significato deve essere stabile ma non statico: si tratta di un modo insomma per vedere l'universale nel particolare. Tra i penalisti, e in particolare da parte di CAPUTO (2023), pp. 222 s., si sottolinea invece la particolare attinenza non della "metafora" ma del termine concettuale "parametro", perché esso rimonta a un criterio di misurazione e di valutazione: in statistica, traduce una grandezza che si suppone nota o conoscibile per mezzo di una stima. Così ancora l'Autore: «Si dà vita a un viaggio mentale verso un ignoto accessibile, a uno sforzo di immaginazione per appagare un bisogno di conoscenza e disporre di un criterio grazie al quale provare e valutare l'esistenza e la violazione di una regola cautelare». Vedi anche, oltre al saggio di Caputo, tra i contributi dedicati in *Criminalia* 2022 al dibattito sulle metafore antropomorfe nel diritto, PRANDI M. (2023) e COLETTI (2023).

⁶ CAPUTO (2023), p. 223.

attività»⁷. Rivelatasi impossibile, per l'enorme varietà di situazioni pericolose, la pretesa di commisurare *ex ante* la colpa su un agente modello unitario, una sorta di "buon padre di famiglia" o di "uomo medio", si è dimostrato invece più adeguato quale esito del processo citato – rispetto a un prototipo statico e poco innovatore – un modello differenziabile, quale l'*homo eiusdem professionis et condicionis*, che cristallizza in una moderata generalizzazione il comportamento contrario alla diligenza⁸ e dalla cui prospettiva valutare prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Il modello dell'*homo eiusdem professionis et condicionis* è poi da preferire rispetto a quello del *bonus paterfamilias* (o a quello di *common law* del *reasonable man*) per la maggiore relazione di somiglianza rispetto ai casi concreti e per il ruolo ancor più essenziale che assume il contesto nella declinazione del modello nella prassi. L'accertamento della colpa sarà dato così dal confronto tra la condotta tenuta dall'agente-reale e quella che, nella stessa situazione, avrebbe svolto l'agente-modello che svolge paradigmaticamente la stessa attività, l'*homo eiusdem professionis et condicionis*. Una tale metodologia di riferimento allontana il rischio di indulgere a mere esigenze di prevenzione generale che comporterebbe un agente modello quintessenza nell'ordinamento di una pretesa massima, con la conseguenza ulteriore di confondere la colpa con il pericolo: invece, attraverso l'esistenza di diversi modelli di agente, gli *homines eiusdem condicionis et professionis*, si introduce nella colpa una dimensione soggettiva, differenziata, "umanizzante", in grado di meglio rispondere al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale⁹.

Il modello di riferimento è indicato dal gruppo sociale o dal ruolo funzionale al quale appartiene il soggetto o che comunque viene in quel momento da lui impersonato: la *professio*, eventualmente distinta al suo interno in varie classi; la *condicio*, che dà rilievo alle condizioni ambientali, spaziali, magari anche di urgenza, in cui opera il soggetto (circostanza, situazione, stato, posizione sono le possibili traduzioni di *condicio*). La misura dell'*homo eiusdem professionis et condicionis* è insomma «una grandezza oggettiva, che si impone all'agente reale»¹⁰. Si tratta sì di tipi ideali, normativi, ma «sperimentati e sperimentabili»¹¹, dunque assai più realistici di un unico riferimento *ex ante*: sono le persone che davvero operano e lavorano quotidianamente – sotto gli occhi di tutti – nel settore e al livello professionale dell'agente concreto¹². Lo standard, per evitare un

⁷ PIERGALLINI (2017), p. 231.

⁸ MARINUCCI (1965), pp. 193 ss., e dalla dottrina tedesca MANNHEIM (1912), pp. 42 ss. e specie p. 46: contro la misura dell'uomo medio – «un pericolo differenziato non può essere affrontato da un uomo unitario» – EXNER (1910), p. 196. Nella dottrina italiana, tra le prime altre voci a favore del modello dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*, GRISPIGNI (1947), p. 105; CRESPI (1955), pp. 120 ss.; GALLO (1960), p. 639; BRICOLA (1960-1961), pp. 114 ss. Poi ancora, tra gli altri, DE FRANCESCO G.V. (1977-1978), pp. 275 ss.; FORTI (1990), pp. 237 ss.; ANGIONI (2006), pp. 1293 ss. Più recentemente, PIERGALLINI (2017), pp. 231 ss.; CAPUTO (2016), e dello stesso Autore (2023), pp. 221 ss.; PERIN (2020), pp. 70 ss. Cfr. DONINI (2013), specie pp. 148 ss. Per una generale rivisitazione, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica, ATTILI (2006), pp. 1240 ss., e recentemente per i problemi posti dall'agente modello nelle organizzazioni complesse, ma non solo, le riflessioni di VISCONTI (2024), pp. 434 ss. Per la dottrina tedesca, una rielaborazione critica in KRÖGER (2016).

⁹ DONINI (2019), pp. 3 ss.

¹⁰ Così MARINUCCI (1965), p. 194.

¹¹ KAUFMANN (1964), p. 51.

¹² ANGIONI (2006), p. 1295.

appiattimento, non è quello medio di condotta all'interno del circolo di rapporti e nemmeno – questa volta per evitare la paralisi di attività rischiose – quello estremo del soggetto 'sapientissimo ed espertissimo', ma è costituito da un esponente coscienzioso e avveduto di ognuno di questi ambiti¹³.

Il modello di agente coscienzioso e avveduto rivela dunque la sua sintesi migliore nell'*homo eiusdem professionis et condicionis*, un parametro di riferimento agile e relativo, in grado pertanto di adattarsi al contesto. Il segnale che offre, la direzione che indica, è di un approfondimento, di un riferimento a un soggetto in grado di rispondere alle istanze non solo giuridiche ma anche etiche di una società, a un agente immerso nella società in cui vive, pienamente consapevole della convivenza con i diritti di altri e del loro conseguente necessario (reciproco) rispetto. Una mediazione insomma tra gli eccessi normativi, che portano troppo in alto il livello di diligenza atteso, e quelli psicologici, che trasmodando nell'individualizzazione assoluta privano il modello della sua funzione di orientamento. Mai, inoltre, un modello di riferimento, pure espresso in termini intermedi, è stato storicamente un invito alla mediocrità, ma sempre un'istanza rivolta alla predicabilità e predicibilità di un comportamento ottimale.

Come già affermato per il "buon padre di famiglia" nella considerazione civilistica¹⁴, anche per l'*homo eiusdem professionis et condicionis* i contenuti del criterio di diligenza vanno comunque definiti e armonizzati – e trovano legittimazione – alla luce dei fondamenti etico-sociali del nostro assetto costituzionale: il significato dell'espressione e il conseguente accertamento devono essere coerenti con i doveri di solidarietà politica, economica e sociale di cui parla la nostra Costituzione.

1.2. La compatibilità con i principi costituzionali di colpevolezza e legalità.

Delineato il parametro anche alla luce di tali doveri costituzionali, esso da subito si è trovato a dover resistere alla prova della coerenza con il principio di colpevolezza (la personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 comma 1 Cost.). Già per i primi e autorevoli sostenitori del modello l'attenzione al principio impone di preservare alla qualifica di colpa quel minimo di aderenza alla persona dell'agente concreto che le consenta di costituire un effettivo criterio di imputazione personale¹⁵ e si è dunque sostenuto come non sia possibile fare completamente astrazione dalla persona dell'agente: «non fosse altro perché una sua particolare capacità o conoscenza, o una sua accentuata incapacità o ignoranza, possono costituire il motivo principale dell'addebito di colpa»¹⁶. Per questi motivi, se è vero che il punto di vista dal quale valutare prevedibilità ed evitabilità dell'evento non potrà mai logicamente essere quello

¹³ Per questa precisazione, BURGSTALLER (1974), pp. 55 ss.; FORTI (1990), p. 237; BASILE (2012), p. 15. Così in giurisprudenza: Cass., 19.11.2015, n. 12478, in *Foro it.*, 2017, III, 2, 149. Vedi anche C. cost. 25 luglio 1996, n. 312, in *Giur. cost.*, 1996, 2581.

¹⁴ DI MAJO (1985), pp. 408 ss.

¹⁵ GALLO (1960), p. 639.

¹⁶ MARINUCCI (1965), p. 185.

dell'imputato, l'agente-modello non dovrà comunque allontanarsi troppo dalla persona reale di costui, che costituisce del resto il punto di partenza per il processo di identificazione del modello¹⁷.

Più delicato è stato ed è il quadro di compatibilità con il principio di legalità. Rispetto a esso si manifestano infatti, in settori della dottrina e della giurisprudenza, le maggiori perplessità. Si parte dall'affermazione (peraltro in sé generalmente condivisa) che la colpa è innanzitutto un problema di tipicità per rilevare poi come tale tipicità venga ricostruita dall'approccio tradizionale in termini non già descrittivi ma puramente ascrittivi, portando dunque all'impossibilità di stabilire in anticipo e con sufficienti margini di certezza la regola cautelare doverosa¹⁸. Si afferma dunque che l'impostazione corrente, nel ricostruire *ex post* la tipicità colposa, inclina a considerare la norma cautelare più una regola di giudizio nelle mani del giurista che una vera regola di condotta di fronte al cittadino. Oggi in realtà – si prosegue – le regole cautelari, un tempo in prevalenza di produzione sociale, presentano invece uno spiccato coefficiente di giuridicità, anche attraverso l'attività regolativa privata che segue l'attuale tendenza a standardizzare, per mezzo di procedure prudenziali, il rischio insito nelle attività pericolose: nello specifico particolarmente indicate sarebbero c.d. *best practices* collaudate e, segnatamente, protocolli e linee-guida¹⁹. Dove e quando non esistono regole cautelari

¹⁷ BASILE (2012), p. 16. Più sarà accurata la base di partenza, maggiore sarà l'attinenza al principio di colpevolezza. Sulla base di questa premessa possiamo qui indicare gli elementi che Basile indica come essenziali nell'analisi dell'agente concreto: a) la professione, l'ufficio, il mestiere; b) l'attività svolta, nel caso di specie; c) l'età; d) le più significative e marcate caratteristiche, durature ed immodificabili (o difficilmente modificabili), della struttura fisica, comprese le eventuali menomazioni fisiche. Già quest'ultimo è un profilo controverso, e ancor di più lo sono i deficit intellettuali, culturali e di esperienza sempre dell'agente concreto. Certo è invece che non possano mai utilizzate come indici di selezione del circolo di rapporti rilevante le qualità negative attinenti alla sfera psico-caratterologica ed emotiva.

¹⁸ È l'impostazione di GIUNTA (2008), pp. 149 ss., ancor prima dello stesso Autore (1999b), pp. 1295 ss. Vedi anche recentemente PAONESSA (2024), pp. 181 ss., sulla flessibilità di contenuti della prognosi postuma, che la rendono ampiamente plasmabile in sede giudiziaria. Per l'Autrice (p. 185) con tale procedimento in realtà la regola cautelare rivelerebbe la sua fisionomia esclusivamente *a posteriori*, e «verrebbe, in pratica, a identificarsi con il comportamento che, in base a un giudizio controfattuale simile a quello impiegato per l'accertamento causale, avrebbe evitato l'evento o, comunque, ne avrebbe diminuito significativamente le probabilità di verifica». In un (approfondito) contesto pure assai critico verso la figura dell'agente modello e dei rischi della prognosi postuma, ritiene SUMMERER (2024), p. 160, che nell'impossibilità di rinunciare a giudizi fondati su di essa, serve almeno una particolare attenzione nella ricostruzione della situazione in cui si trovava l'agente, «nel quadro generale di una valorizzazione dei contrassegni di illiceità e disvalore della condotta e della valutazione tendenzialmente meno severa della colpa». Per uno studio sulle distorsioni cognitive della prognosi postuma, alla luce degli studi di psicologia cognitiva, PERRONE (2021), pp. 37 ss.: l'Autrice illustra nei successivi capitoli le potenzialità del *Computational Law* quale correttivo delle distorsioni cognitive e i limiti e le possibilità della sinergia tra uomo e macchina nel giudizio prognostico.

¹⁹ Sul fenomeno dell'autonormazione, recentemente TAVERRITI (2024): linee guida, buone prassi e protocolli rappresentano documenti di portata normativa elaborati dalla stessa classe medica per il supporto agli operatori nell'attività clinica; attraverso tali documenti il sapere tecnico-scientifico tende a prodursi e cristallizzarsi proprio all'interno di fonti normative promananti dal milieu medico-chirurgico. L'autonormazione in campo medico costituisce un fenomeno socio-giuridico con implicazioni critiche inevitabili e importanti, come dimostrano i vari provvedimenti legislativi e le pronunce della giurisprudenza, anche a sezioni unite. Per un quadro essenziale, oltre allo scritto citato, non potendo qui

riconoscibili e preesistenti soccorrono prassi cautelari rilevanti per il diritto, che derivano dallo stesso procedimento di formazione della consuetudine, la quale pure ha mantenuto, pur in un'epoca di primato del diritto positivo, una presenza significativa seppur defilata tra le fonti di produzione. L'esito ultimo sarebbe una laicizzazione della nozione di diligenza, che conferirebbe a essa un carattere tecnico e ne contrasterebbe l'immanente tensione etica²⁰.

Sennonché la condivisibile e «perenne aspirazione del penalista alla predeterminazione tassativa dei confini dell'illecito» deve confrontarsi con l'altrettanto condivisibile affermazione che «della colpa generica – pur maneggiata con le debite cautele – non sia impresa facile sbarazzarsi»²¹. Anche perché – ci viene da aggiungere – significherebbe privarla di rilevanza penale²². Sono infatti comunque ineliminabili spazi di colpa generica nei quali dunque l'agente modello, *l'homo eiusdem professionis et condicionis*, diviene una necessità logica, la miriade cioè di attività pericolose che l'uomo normale compie ogni giorno senza indossare la veste del professionista, rispetto alle quali è senz'altro impensabile che possano essere dettate da chicchessia delle norme giuridiche scritte a contenuto cautelare, oppure è altresì difficile arrivare ad ipotizzare, così come è impensabile la scomparsa di regole positive 'elastiche' nel campo delle attività 'tecnicamente' qualificate; si pensi poi alle cautele prodromiche alle attività pericolose maggiormente debitorie degli sviluppi della 'modernità' (il campo del lavoro e della produzione industriale, ma lo stesso discorso può valere per l'attività medico-chirurgica), dove pure i criteri di governo dei 'rischi' sono congruamente formalizzati ma il continuo avanzare delle conoscenze fa sorgere la necessità di elaborare di continuo strategie di contenimento dei medesimi prima ancora della loro consacrazione in modelli rigorosamente definiti²³. Inoltre, come vedremo, anche nell'ambito di regole positivizzate in modo rigido, possono darsi casi in cui il principio di personalità della responsabilità penale deve trovare un compromesso armonico con quello di legalità. In tutti questi casi ci sembra che se anche si dovesse sostenere la valenza di prassi, usi o consuetudini – quando davvero esistano e cioè siano consolidate e diffuse²⁴ – ciò non

indicare i ricchi e numerosi approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2024), pp. 426 ss.

²⁰ GIUNTA (2008), in particolare p. 166 e sempre dello stesso Autore (2013), pp. 577 ss. Cfr. anche ATTILI (2006), p. 1253, secondo cui l'adozione delle misure "generalmente applicate" è sufficiente ad escludere la colpa salvo che: a) esse appaiono di manifesta inidoneità preventiva, oppure b) quando l'innovazione tecnologica non ancora adottata dalla prassi consenta l'eliminazione del rischio anziché la mera attenuazione, oppure c) quando sia la stessa legge a prescrivere la nuova misura di protezione. Secondo PIERGALLINI (2017), pp. 233-234, il riferimento alle prassi di generale applicazione può rappresentare un utile parametro applicativo solo quando sia corroborato nelle sue fondamenta dalla convergenza di saperi cristallizzati. Illustrazione e critica di tale teoria prasseologico-positivista, in PERIN (2020), pp. 73 ss.

²¹ Sono considerazioni di DE FRANCESCO G. (2021), p. 2.

²² Esito che ci sembra estraneo all'attuale contesto politico-criminale e del resto non esplicitato: altro discorso potrebbe essere una (ri)meditazione sul profilo sanzionatorio e riparatorio.

²³ Ancora DE FRANCESCO G. (2021), pp. 2-3, e MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2024), p. 422.

²⁴ Di "usi sociali" parlava ANTOLISEI (2000), pp. 371-372, riferendosi a "regole di condotta" che sorgono dall'esperienza comune o tecnica, propria cioè di tutti gli uomini o di una categoria di persone che esplicano determinate attività. Vedi comunque sugli usi, cioè quanto si fa o si omette di fare abitualmente, il sempre

elimini la necessità di individuare un punto di vista (garantista) dal quale valutarne la riconoscibilità: cosicché l'agente modello riconquista così il ruolo di cui era stato privato. Un ragionevole bilanciamento tra esigenze preventive e profilo personalistico dell'imputazione colposa può essere dato ancora e piuttosto – si sostiene in dottrina – da un'oculata suddivisione in corrispondenti figure di agenti modello, preservando sempre la valutazione della colpa nell'ambito della colpevolezza²⁵. Sarà qui decisiva la misura soggettivo-individualizzante, la valorizzazione cioè di fattori situazionali o individuali, concomitanti rispetto alla condotta, tali da far ritenere che il soggetto, pur avendo agito in violazione del dovere, non aveva il potere di adeguarsi alle aspettative di diligenza dell'ordinamento espressa dall'agente modello: insomma un "test di colpevolezza" per sottoporre a verifica la tenuta dell'ipotesi di colposità del comportamento, già formulata alla stregua della figura modello differenziata²⁶.

1.3. Le risposte della giurisprudenza, anche riguardo alla specificità-concretezza dell'evento.

Volgendo già ora lo sguardo soprattutto alla giurisprudenza, si sottolinea come anche questa spinta, probabilmente (e comprensibilmente) inarrestabile, verso la disciplina normativa positivizzata non sia peraltro priva di rischi (sul piano soggettivo). Interessante innanzitutto la descrizione di come nasce «la regola positivizzata che surroga la prevedibilità dell'evento da parte di un agente modello»: la regola di colpa specifica rappresenta «il frutto di un giudizio fondato sulla sedimentazione per via di "ripetizione" sociale della cautela e/o di un giudizio condotto su base scientifica». Una volta emanata essa comporta una forma di "accertamento semplificato", perché in essa il legislatore reputa, a monte, empiricamente verificata l'idoneità preventiva delle

attuale giudizio critico di MARINUCCI (1965), pp. 179-180, in quanto possono consistere anche in prassi troppo sciatte e superficiali (ci verrebbe da definirle "cattive abitudini") e inoltre perché in relazione a determinate attività non è proprio possibile far ricorso a essi, in quanto non si sono ancora formati. Due interessanti vicende possono essere il caso del "gesticolatore", Cass. pen., sez. IV (pres. Brusco, rel. Foti), 21.6.2012, n. 24993, con note di GATTA (2012) e di SOTIS (2013), e il recente episodio, concluso con l'archiviazione, di una signora di 85 anni urtata dalla bicicletta condotta da un bambino di cinque anni accompagnato dal padre che lo (in)seguiva a piedi, Trib. Milano, decr. 7.1.2025, Gip Iannelli, annotato da GATTA (2025).

²⁵ DE FRANCESCO G. (2021), pp. 3-4.

²⁶ CASTRONUOVO (2021), pp. 227-228. E qui va evitato il rischio che tale accertamento sia carente, come paventa DONINI (2013), in particolare pp. 259 ss., quando rileva che l'esigenza di disporre di una tipicità colposa già soggettiva è dovuta al fatto che, generalmente, la successiva individualizzazione del giudizio per il tramite di "scusanti", intese come "regole di giudizio", è soltanto eventuale. Sulla misura soggettiva, cfr., tra gli altri MARINUCCI (1965), pp. 162 ss.; DE FRANCESCO G.V. (1977-1978), pp. 273 ss.; CASTRONUOVO (2009), pp. 339 ss.; CANEPA (2011); CANESTRARI (2012), pp. 21 ss.; GROTTI (2012). Per un abbandono della doppia misura della colpa e una rifondazione della colpa, nella prospettiva individuale, come requisito della tipicità soggettiva, SUMMERER (2024), pp. 141-142. Tale abbandono si rivela necessario – per l'Autrice – per un duplice ordine di ragioni: da un lato, per realizzare un'opera di pulizia concettuale e sistematica; dall'altro, per superare una concezione oggettivizzante della colpa e ridimensionare il ruolo dell'agente modello. Cfr., per possibili riflessi del dibattito sostanziale in tema di modifica dell'imputazione, CAPONE (2025), specie 1400 ss.

cautele. La progressiva espansione della colpa specifica, che sta conseguentemente erodendo spazi un tempo occupati dalla colpa generica, costituisce – secondo la suprema Corte sempre in questa recente pronuncia sul disastro di Rigopiano – un processo che «implica perdite in termini di personalizzazione del giudizio sulla responsabilità penale, a fronte, però, di un (quantomeno promesso) guadagno in chiave di maggior certezza»²⁷. Si tratta di profili di rischio evidenziati anche in dottrina con riferimento alle attività presidiate da regole cautelari positivizzate: da un lato la preesistenza e la formalizzazione facilitano l'orientamento dell'agente e l'accertamento processuale; dall'altro però tale facilitazione nasconde il rischio di scivolamento verso la responsabilità oggettiva. È bene dunque accompagnare la colpa specifica con uno spazio di colpa generica e affiancare alla capacità di attenersi alle prassi e ai saperi codificati anche quella di svincolarsi dagli schemi e dalle aspettative generali: qui potrebbe assumere un ruolo di equilibrio il criterio dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*, ricostruito senza rinunciare al fattore umano in un contesto di difficoltà decisionale, «a fronte della scelta motivata di congedarsi da una regola formalizzata, potrebbe aiutare a ritagliare uno spicchio di libertà decisionale che non risenta del peso opprimente dell'esito infausto»²⁸.

La preoccupazione sul piano della indeterminatezza ha fatto da sprone e portato comunque da tempo la giurisprudenza a sottolineare l'essenzialità dei diversi profili e passaggi dell'agente modello²⁹. Innanzitutto l'importanza della prospettiva *ex ante* ("il diritto di sapere prima"³⁰) e soprattutto della sua effettività. Nelle motivazioni di una recente sentenza della Cassazione su un noto caso (la tragedia di piazza San Carlo a Torino) si afferma che certamente la prospettiva della colpa specifica è in grado di assicurare un maggior tasso di determinatezza al fine di pervenire al giudizio di responsabilità, ma che anche nella colpa generica un corretto processo di identificazione della regola prudenziale violata e della prevedibilità dell'evento che muova da una valutazione da operarsi *ex ante*, consente di individuare la regola astratta, preesistente

²⁷ Il riferimento e le citazioni sono proprie di Cass. pen., sez. VI, 11.3.2025 (pres. Fidelbo, rel. Rosati e Di Giovine), n. 9906, in *SentenzeWeb*, p. 95. Anche in *www.altalex.com* del 3 aprile 2025, con commento di L. Della Ragione. Ora anche in *Sist. pen.* 22 maggio 2025, con nota di QUARANTA (2025). Sulla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pescara 22.5.2023 (dep.), QUARANTA (2023), pp. 3083 ss.

²⁸ Così CAPUTO (2023), p. 239, secondo il quale questo spazio dovrebbe essere assistito dal diritto penale in termini di non punibilità, da ancorare a contesti di speciale difficoltà della prestazione, al c.d. *errore onesto*, in linea con il principio di equità solidale che pulsa nell'art. 2236 c.c. L'analisi del "fattore umano" – secondo la riflessione di Caputo (pp. 231-233) – è già essenziale nella valutazione di molte attività rischiose e serve per identificare i fattori che possono influenzare negativamente il comportamento umano e sviluppare soluzioni per mitigare i pericoli associati a questi fattori. La forma di prevenzione con migliori chance di efficacia, più della minaccia di pena, sarebbe data da una valutazione del fattore umano per «migliorare la sicurezza, la qualità e l'efficienza dei sistemi, dei prodotti e dei servizi, rendendoli più adatti alle capacità e alle esigenze degli esseri umani». Cfr. anche PERIN (2019), p. 232.

²⁹ Sottolinea questa attenzione della giurisprudenza anche BLAIOTTA (2021), p. 1284 quando ricorda che «la colpa per il fatto concreto deve esprimere un ben tangibile rimprovero, un giudizio che definisce e soppesa la condotta inosservante in aderenza ai principi di colpevolezza, legalità e determinatezza; senza pregiudizi, senza giudizi *a posteriori*; attenendosi ad un canone di umana esigibilità; analizzando in profondità il contesto e l'agente concreto».

³⁰ L'espressione è di PIRAS (2012).

all'evento, a cui avrebbe dovuto conformarsi il soggetto agente per prevenire eventi del genere di quelli verificatisi³¹. Per mettere l'interprete al riparo dalla violazione dei principi di legalità e colpevolezza il processo ricognitivo deve muovere – si afferma in una delle tante sentenze sul punto³² – dal caso concreto, individuando i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile *ex ante*, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza. Non solo la prospettiva rigidamente *ex ante*, ma anche il contenuto della regola cautelare deve essere in grado di rispondere a questa esigenza di determinatezza e precisione: la regola cautelare deve avere infatti necessariamente carattere “modale”, deve cioè indicare con precisione le modalità e i mezzi ritenuti necessari a evitare il verificarsi dell'evento³³; una esigenza questa confermata dalle Sezioni Unite nel caso Thyssen, quando sottolineano la “specificità” della norma cautelare «posta a presidio un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti; e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio»³⁴.

Infine e sempre con riferimento alla aspirazione garantistica, in vista dei principi di colpevolezza e legalità (nelle sue varie accezioni), va sottolineato come il problema della specificità-concretezza dell'evento come termine dell'accertamento si ponga diversamente in tema di colpa e di causalità. Nel rapporto di causalità l'evento è quello *hic et nunc* e il giudizio che gli pertiene è *ex post*; nella colpa è un evento prevedibile, dunque l'evento reale verificatosi deve appartenere a una classe di eventi di “concretezza intermedia” e il giudizio che gli pertiene è *ex ante*. In termini non dissimili si esprime anche la giurisprudenza, quando osserva che la prevedibilità dell'evento riguarda la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca³⁵ o che la descrizione dell'evento non può andare oltre un certo livello di dettaglio e deve mantenere un determinato grado di categorialità; e tutto ciò perché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene sempre inevitabilmente unico e in quanto tale irripetibile e, soprattutto, imprevedibile³⁶. La descrizione dell'evento nella colpa si riflette sulla modalità della condotta doverosa: viene infatti affermato in una recente pronuncia che essendo la colpa una categoria per sua natura “relazionale”, essa è in grado di “modellarsi” sull'evento, «e cioè di ritagliare la tipicità (soggettiva) del reato muovendo a ritroso dalle caratteristiche specifiche dello stesso». Tale compito viene svolto nella colpa generica dai giudizi sulla prevedibilità e prevenibilità dell'evento, mentre nella colpa specifica dal giudizio sulla concretizzazione del rischio: il giudizio

³¹ Cass. pen., sez. IV (pres. Piccialli, rel. Bruno e D'Andrea), 18.9.2024, Appendino, CED 286987-02. Per una scheda di commento, ATTANASIO (2024).

³² Cass. pen., sez. IV, 17.2.2017, Di Pietro e altro, CED 269254, e così anche, sempre richiamata nella sentenza Appendino, Cass. pen., sez. IV, 5.9.2013, Testa, CED 257112.

³³ Cass. pen., sez. IV. 3.5.2010, Proc. gen. in proc. Catalano e altri, CED 247016, p. 75.

³⁴ Cass. pen. sez. un. (pres. Santacroce, est. Blaiotta) 18.9.2014, Espenhahn, CED 261104-01, p. 131 (tra i tanti commenti, RONCO (2014), pp. 1953 ss.).

³⁵ Cass. pen., sez. un. 18.9.2014, Espenhahn, cit., p. 127.

³⁶ Cass. pen., 26.10.2007, Marchesini, CED 237880-01.

sulla colpa potrà e dovrà così tenere conto, in fase di delimitazione della tipicità soggettiva, delle circostanze di contesto fattuale, inveratesi nel caso concreto³⁷.

2. Il modello di agente nella giurisprudenza.

2.1. Il riconoscimento delle Sezioni Unite.

Il tipo di accertamento descritto trova da tempo comune riscontro nella prassi giurisprudenziale, ripetendo i suoi caratteri essenziali, con il suo collocarsi in una prospettiva *ex ante*, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto, da svolgersi *in concreto*, secondo il punto di vista di un agente modello (*homo eiusdem professionis et condicionis*), ossia di un agente, ideato mentalmente, coscienzioso e avveduto, che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale dell'agente reale, in grado di svolgere al meglio i compiti assunti evitando il verificarsi di danni prevedibili e prevenibili³⁸.

Sono state due pronunce delle sezioni unite a riaffermare la validità del modello, anche al di là del suo più semplice spazio applicativo, quello della colpa in attività lecite. Secondo infatti una prima pronuncia delle sezioni unite della suprema Corte – relativa alla imputazione dell'evento morte o lesioni come conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p. – una volta ideato mentalmente l'agente modello, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento devono valutarsi sulla base di tutte le circostanze di fatto della concreta situazione in cui si trovava l'agente, per individuare la condotta che l'agente modello avrebbe tenuto a seguito di tale valutazione. In caso di divergenza, potrà affermarsi che la condotta dell'agente concreto è colposa. Sempre la Cassazione in questa pronuncia ha riconosciuto a tale tipo di giudizio (e di agente modello, ricavato dal campo di azione e di vita di cui di volta in volta si tratta) sulla "colpa normale" fondamentalmente tre pregi: a) evita di soggettivizzare la colpa fino a renderla inattuabile; b) mantiene alla

³⁷ Cass. pen., sez. VI (pres. Fidelbo, rel. Rosati e Di Giovine), 11.3.2025, n. 9906, cit., pp. 102-103. Poco prima nelle motivazioni (p. 91), a proposito della selezione delle cautele rilevanti ai fini del giudizio penalistico colposo, si precisa che tale scelta dipenderà dal tipo di disastro naturale che viene in considerazione e dalle sue concrete manifestazioni: così, in rapporto ad alcune tipologie di pericolo possono avere maggiore efficacia precauzioni da assumere nell'imminenza o durante l'evento calamitoso, mentre per altre tipologie possono avere invece maggiore, se non esclusiva, efficacia preventiva cautele anticipate sul piano temporale.

³⁸ Tra le tante Cass. pen. 19.11.2015, n. 12478, cit. Sempre riguardo all'agente modello come *homo eiusdem professionis et condicionis*, Cass. pen. 22.9.2011, n. 47474, in *Guida dir.*, 2012, 17, 52; Cass. pen. 12.3.2010, n. 16761, in *D&G*, 2010; Cass. pen. 6.11.2008, n. 45126, in *Guida dir.*, 2009, 3, 96; Cass. pen. 18.4.2008, n. 22187, in *Dejure*; Cass. pen. 17.5.2006, n. 4675, in *Foro it.*, 2007, II, 550 e in *Cass. pen.*, 2009, 7/8, 2837 ss.; Cass. pen. 26.5.2006, n. 31462, in *Guida dir.*, 2006, 42, 77; Cass. pen. 9.7.2003, Bruno, CED 225958. Ancor prima, tra le altre, la spesso richiamata Cass. pen. 1.7.1992, Boano, CED 193035, nella quale il modello di *homo eiusdem professionis et condicionis* viene descritto come quello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta: vedine un richiamo come punto fermo in Cass. pen., sez. IV, 13.11.2024, n. 43393, in *SentenzeWeb*.

qualificazione di negligenza, imprudenza, imperizia quel minimo di aderenza alla situazione concreta, che permetta di considerarla criterio di imputazione soggettiva; c) differenza infine il punto di vista, dal quale valutare prevedibilità ed evitabilità, a seconda della situazione concreta in cui, di volta in volta, viene a trovarsi il singolo agente³⁹.

In un'altra celebre pronuncia a sezioni unite, quella sul caso Thyssen, si conferma il ruolo fondante della prevedibilità ed evitabilità del fatto, in quanto all'origine delle norme cautelari e inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale. La Corte richiama in motivazione una pronuncia del 1990 (definita "fondamentale") che ha posto in luce come la prevedibilità altro non è che la possibilità dell'uomo coscienzioso e avveduto di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza. Relegata al passato la concezione oggettivizzante della colpa, le sezioni unite precisano come, nell'ambito del profilo soggettivo della colpa, si ponga l'esigenza di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento. In primo luogo e senza incertezze tale esigenza si pone nella colpa generica, dove la prevedibilità dell'evento ha un ruolo decisivo nella stessa individuazione della regola cautelare; quanto alla colpa specifica lo spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide, la cui inosservanza dà luogo quasi automaticamente a colpa, mentre nelle norme elastiche la determinabilità del comportamento in base a circostanza contingenti lascia spazio al cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte dell'agente modello⁴⁰.

Una serie di passaggi sono dunque volti ad assicurare la personalità della responsabilità: 1) si parte dalla vicenda dell'agente concreto, del quale si individuano per astrazione alcune caratteristiche capaci di rilasciare elementi di selezione del suo circolo sociale di appartenenza; 2) si configura la regola cautelare secondo il punto di vista dell'agente modello, *l'homo eiusdem professionis et conditionis*; 3) si confronta la condotta tenuta dall'agente-reale e quella che, nella stessa situazione, avrebbe svolto l'agente-modello; 4) si tiene conto della concreta capacità dell'agente di adeguarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali. Tutto ruota insomma – e non potrebbe essere diversamente – intorno all'agente concreto, punto di partenza e di arrivo del processo di accertamento. Ed è proprio la concreta capacità di adeguarsi alla regola così individuata un profilo su cui insiste particolarmente la giurisprudenza⁴¹.

³⁹ Cass. pen., sez. un. (pres. Gemelli, est. Franco) 29.5.2009, Ronci, CED 243381-01.

⁴⁰ Cass. pen. sez. un., 18.9.2014, Espenhahn, cit. Il problema della distinzione si è posto per esempio in Cass. pen., sez. III, 30.6.2023 (ud.), n. 32966, in *SentenzeWeb*.

⁴¹ Si pensi a Cass. pen., sez. IV, 11.3.2021, Dutu, CED 280696, in tema di responsabilità del titolare di un'impresa edile per il crollo di un pesante manufatto; oppure a Cass. pen., sez. IV, 13.5.2019, Palmeri, CED 276238, riferita a un medico specializzando in fase avanzata che, per imperizia grave nella gestione della terapia di una paziente oncologica, aveva trascritto nel foglio di prescrizione interna un medicinale in quantità errata cagionandone il decesso (sul medesimo tema e con i medesimi assunti Cass. pen., sez. IV, 28.11.2014, Incorvaia, CED 263283), o ancora a Cass. pen., sez. IV, 29.11.2018, Galdino De Lima c/ Castellano, CED 274500, che ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità di tre carabinieri per il decesso di un uomo nei confronti del quale erano intervenuti - secondo le procedure seguite

2.2. Un utilizzo normale e variegato.

L'utilizzo dell'agente modello diviene dunque proprio di fattispecie colpose più o meno comuni.

Uno sguardo alla giurisprudenza recente ne individua per esempio applicazioni in tema di frana colposa (art. 449 c.p.), in una pronuncia che in continuità con le sezioni unite precisa che la prevedibilità non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo; inoltre in un altro passaggio si richiama l'orientamento per il quale l'agente modello, *l'homo eiusdem professionis et condicionis*, può identificarsi nel soggetto in possesso della miglior scienza ed esperienza nel settore, quando l'agente concreto sia rappresentato da un professionista esperto⁴². Un'altra pronuncia riguarda la bancarotta semplice documentale: in essa si conferma la natura normativa della rimproverabilità colposa, che si sostanzia nel confronto tra la condotta tenuta dall'agente e il relativo modello di riferimento (colui che esercita professionalmente un'attività di impresa) con un giudizio sempre teso a evitare di trascendere in un profilo marcatamente ed esclusivamente soggettivo⁴³. A proposito dell'omesso versamento di IVA (art. 10-ter d. lgs. 74/2000) la Cassazione ha osservato che, in ogni caso, affinché si possa parlare di impossibilità di tenere la condotta corretta con conseguente valore scusante, occorre che la crisi di liquidità sia determinata da un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza dell'«agente modello di settore», che esula dal dominio finalistico dell'agente e presuppone che egli non vi abbia in alcun modo dato causa (o concausa), sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento⁴⁴. In tema di naufragio (ancora art. 449 c.p.) per l'accertamento della colpa si è richiesto non solo la

regolarmente - bloccandolo a terra in posizione prona e con le mani dietro alla schiena, rilevando che i giudici del merito avevano omesso di considerare che l'evento in concreto non era prevedibile, per non avere le forze dell'ordine quelle specifiche competenze che gli avrebbero consentito di prospettare le conseguenze dannose verificatesi e che solo il sapere scientifico entrato nel processo, attraverso approfondite perizie mediche, aveva poi reso note. Nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Trib. Treviso 22.3.2022, n. 9, in *DeJure*, e Trib. Vicenza 12.9.2023, n. 1096, in *Guida dir.* 2023, 48.

⁴² Cass. pen., sez. III, 30.6.2023 (ud.), n. 32966, cit. Emblematica qui la vicenda di Sarno (Cass. pen., sez. IV (pres. Mocali, rel. Brusco, 3.5.2010, Proc. gen. in proc. Catalano e altri, CED 247016), con enunciazione chiara e approfondita del criterio dell'agente modello, valido non solo per l'individuazione della regola cautelare ma anche per verificare la prevedibilità dell'evento ed evitabilità del medesimo, nel senso che anche per quanto riguarda lo scrutinio sulla possibilità che un evento possa verificarsi e sul grado di diligenza usato per evitarlo è necessario individuare criteri di misura oggettivi. Tra le conclusioni si legge (p. 81) che «il dato di riferimento dell'agente modello – al fine dell'adeguamento della sua condotta all'osservanza delle regole cautelari applicabili nella specie – non è il percepito ma il percepibile con l'osservanza del livello di diligenza richiesto per il medesimo agente».

⁴³ Cass. pen., sez. V, 9.2.2023 (ud.), n. 24820, in *SentenzeWeb*.

⁴⁴ Cass. pen., sez. III, 8.1.2025 (ud.), n. 5804, in *SentenzeWeb*. Per un riferimento alla cura e alla diligenza dell'agente modello in tema di immissione sul mercato comunitario di un prodotto pericoloso (reato di cui all'art. 16 d.lgs. 14 settembre 2009, n. 133), Cass. pen., sez. III, 5.7.2022, Li Hai, CED 283299-01.

prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ma il superamento del rischio consentito, avvalendosi anche qui dello schema dell'agente modello⁴⁵. Un caso emblematico ha riguardato la responsabilità (ex. artt. 113, 40, comma 2, 589, 590-*sexies* c.p.) dei genitori per avere curato con rimedi prescritti da un medico omeopatico la propria figlia (poi deceduta) affetta da un'otite media e acuta: la Cassazione ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano adeguatamente assunto quale parametro di riferimento il genitore dotato di comune esperienza, e non di professionalità in ambito medico e sanitario, effettuando, in virtù di esso, il giudizio di rappresentabilità evitabilità dell'evento, logicamente giungendo alla conclusione per cui l'agente modello avrebbe verosimilmente chiesto un consulto a più medici per fronteggiare una situazione che, con la sola cura omeopatica, non stava dando alcun segno di miglioramento⁴⁶. Anche in tema di circolazione stradale, frequente campo applicativo della responsabilità colposa, si ritiene necessario per l'imputazione soggettiva dell'evento ex art. 589-*bis* c.p. un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello⁴⁷.

La normalità dello schema dell'agente modello è dimostrata dal suo impiego in altri giudizi che investono la colpa. Così a proposito del principio di affidamento, espressione – secondo la Suprema Corte – del più generale principio della responsabilità penale personale dell'imputato, temperato dalla regola dell'autoresponsabilità, si sostiene, con particolare riferimento ai suoi limiti in tema di circolazione stradale, che il giudizio di prevedibilità, anche in questo caso, deve essere svolto dal giudice *ex ante*, avendo come parametro di riferimento la condotta del c.d. *agente modello razionale*, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento⁴⁸. Con riguardo all'errore di diritto ex art. 5 c.p. (e di elemento soggettivo nelle contravvenzioni) la scusabilità di esso – si è affermato sempre recentemente – deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*", sicché in alcun modo può dirsi scusabile l'errore di colui il quale intraprenda un'attività imprenditoriale (attività di raccolta e trasporto di rifiuti) per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine⁴⁹. Ampliando la visione, anche nel giudizio contabile sulla responsabilità del sanitario si afferma che l'accertamento della colpa grave deve essere

⁴⁵ Cass. pen., sez. IV, 19.12.2023 (ud.), n. 4327, in *SentenzeWeb*.

⁴⁶ Cass. pen., sez. IV, 3.5.2023 (ud.), n. 35895, in *SentenzeWeb*.

⁴⁷ Cass. pen., sez. IV, 9.2.2023 (ud.), n. 7879, in *SentenzeWeb*. La sentenza fa riferimento in motivazione a diversi precedenti; si veda anche Cass. pen., sez. VI, 23.9.2020, Nitti, CED 280148, dove si rileva che in questo settore lo standard di riferimento della diligenza imposta dall'ordinamento, e quindi della non rimproverabilità dell'individuo, è calibrato su quello del c.d. "agente modello".

⁴⁸ Cass. pen., sez. IV, 5.10.2022 (ud), n. 48632, in *SentenzeWeb*. Sempre in tema di operatività e limiti del principio di affidamento, Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2021, PG C/Olmetti, CED 280927-01, sul crollo della Nuova Torre Piloti del Porto di Genova, dove si afferma (in continuità con Cass. pen., sez. IV, 19.7.2017, Schettino, CED 270780-01) che, in tema di responsabilità per colpa, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della "ragionevole" prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto.

⁴⁹ Cass. pen., sez. III, 19.9.2024, Osmani, CED 286775-01.

effettuato con una valutazione *ex ante* e in concreto, con il richiamo espresso al criterio della c.d. prognosi postuma: il parametro di riferimento è il dipendente d'ordinaria diligenza, che ricopre le medesime mansioni in base alla qualifica ricoperta e alle mansioni effettivamente svolte, insomma – letteralmente – *l'homo eiusdem professionis et condicionis*⁵⁰.

2.3. Le impostazioni critiche con qualche replica: dal disastro di Viareggio alla tragedia di Rigopiano. Spunti di riflessione.

Le riserve sul piano della determinatezza nello schema dell'agente modello hanno portato una parte della giurisprudenza a esprimere una impostazione critica. Essa prende le mosse dai seguenti assunti: la valorizzazione del ruolo che le regole cautelari svolgono nell'imputazione colposa; il superamento del modello di accertamento basato sull'*homo eiusdem professionis et condicionis*; l'ancoraggio al patrimonio di conoscenze della comunità scientifica e, in mancanza, degli operatori del settore; l'attesa che le neuroscienze aiutino il decisore a gestire le proprie distorsioni cognitive⁵¹. L'orientamento trae le mosse, almeno ultimamente, dalla pronuncia della suprema Corte relativa al disastro di Viareggio dove a proposito della colpa generica, dopo aver individuato nell'obbligo di *neminem laedere* (art. 2043 c.c.) la sua base, se ne contesta – giustamente – la pretesa di basare su di esso regole cautelari non scritte, in quanto tale obbligo è privo di qualsiasi capacità selettiva. La critica, o meglio l'"atteggiamento di sospetto" investe però anche l'utilizzo dell'agente modello già per l'individuazione della condotta doverosa, per «la decisiva implicazione di risolvere l'accertamento della colpa in senso oggettivo nella identificazione di indici di una colposità intesa essenzialmente come atteggiamento dell'individuo, valutato comparativamente con quello di un virtuoso, onnisciente e onnipotente agente ideale»; questa cornice concettuale comporterebbe l'individuazione della pretesa attraverso una «vera e propria opera creatrice del giudice»⁵². Quando dunque venga evocata la prudenza, la diligenza, la

⁵⁰ FIORENTINI (2024), pp. 1176 s. Il giudice contabile – osserva l'Autrice – compie perciò una doppia analisi: in primo luogo, individua il fondamento normativo che pone la regola cautelare da seguire (prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità dell'evento) al fine di scongiurare conseguenze negative per l'ente; successivamente, il giudice verifica la conoscenza – o conoscibilità – di tale precetto dal sanitario e le condizioni in cui il medesimo si è trovato a realizzare la propria condotta.

⁵¹ DOVERE (2024), pp. 381 ss. e specie p. 388. Dello stesso Autore (2021), specie p. 582.

⁵² Cass. pen., sez. IV (pres. Fumu, rel. Dovere), 6.9.2021, PG C/Castaldo, CED 281997, p. 429. Tali osservazioni critiche sono riprese in particolare in alcune pronunce in tema di rischio sportivo. In particolare nella sentenza Cass. pen., sez. IV (pres. Dovere, rel. Ranaldi), 15.3.2022, Contin, CED 282764, in Cass. pen., 9/2023, con nota di CONSULICH (2023), pp. 2764 ss., si afferma dunque, sulla base delle premesse citate, che «La verifica della colpa sportiva non potrà, insomma, prescindere dagli ordinari criteri stabiliti dall'art. 43 cod. pen., in particolare riscontrando l'eventuale violazione della regola cautelare, generica o specifica, non corrispondente alla regola tecnico-sportiva in astratto applicabile». In ambito sportivo – si aggiunge – è il principio di affidamento a concorrere a delineare i confini e i contenuti del dovere di diligenza, così contribuendo a definire l'area di rischio penale. Vedi anche sullo stesso tema Cass. pen., sez. IV, 31.1.2022, Panzani, CED 282705. Da ultima Cass. pen., sez. IV, 18.6.2024, Sergiovich, CED 286471, dove ancora si ritiene

perizia, le regole cautelari non devono mai – si prosegue – risolversi in formule vuote di contenuto ma alludere piuttosto a «comportamenti cautelari identificati dal sapere diffuso», i quali pertanto non esimono il giudice dalla necessità di indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso⁵³. Non essendo enunciate, tali regole sono maggiormente esposte al rischio di divenire oggetto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata “*ex post*”, ad evento avvenuto, e influenzata da quelle distorsioni cognitive che oggi vengono segnalate dalle neuroscienze⁵⁴. Tuttavia ciò non costituisce ragione di ripudio della colpa generica, bensì vincolo del giudice ad individuarla alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza pre-date⁵⁵. Dunque nel caso concreto del disastro di Viareggio, per la Cassazione, quando il consesso sociale abbia *ex ante* riconosciuto l’insufficienza delle regole cautelari scritte, il gestore del rischio deve virare verso ulteriori misure non positivizzate ma efficaci a prevenire l’evento, a condizione che esse siano consolidate e preesistenti alla condotta, desunte – come appena detto – da conoscenze tecno-scientifiche e da massime di esperienza⁵⁶.

Ci sembra però che le critiche ai concetti di agente modello e di *homo eiusdem professionis et conditionis* attribuiscono a tali figure dei caratteri che non gli sono propri. Innanzitutto la storia dell’agente modello è proprio la fuga da un modello generalista (che non appartiene in realtà nemmeno ai civilisti⁵⁷) quale quello che presupporrebbe una ipotetica derivazione dall’obbligo di *neminem laedere* di cui all’art. 2043 c.c. La comparazione poi non è mai stata, in particolare, con un “virtuoso, onnisciente e onnipotente agente ideale”: anzi, uno degli scopi della figura dell’agente modello – dalle sue prime enunciazioni in dottrina e giurisprudenza⁵⁸ – è stato proprio quello di

che con l’abbandono della figura dell’agente modello – «foriero di eccessive incertezze nell’applicazione giudiziale» – si approdi conseguentemente ai «consueti criteri di accertamento della responsabilità penale nei reati caratterizzati dall’evento: verifica oggettiva del fatto dannoso (azione e nesso causale) e configurabilità della colpevolezza dell’agente, sotto il profilo della sussistenza del dolo o della colpa». In dottrina su tale orientamento anche PONTEPRINO (2023).

⁵³ A tal proposito viene richiamata Cass. pen., sez. IV, 21.7.2016, Belli, CED 267387.

⁵⁴ Qui il richiamo è a Cass. pen., sez. IV, 18.5.2020, Agnello, CED 279242.

⁵⁵ Viene infine citata Cass. pen., sez. IV, 27.2.2017, Di Pietro e altro, CED 269254.

⁵⁶ Vedi il commento di MONGILLO (2022), 4, pp. 953 ss. e qui particolarmente p. 957. Interessante la citazione di PALAZZO (2021), p. 151: «Non c’è grande processo in cui, dopo aver esaminato le pieghe della colpa specifica, non si estragga dal cassetto la colpa generica residua». Ci sembra poi di poter condividere quanto contenuto nelle motivazioni di Cass. pen., sez. VI, 11.3.2025, n. 9906, cit., p. 95 quando, a proposito del rapporto e della successione tra colpa generica e colpa specifica, si sostiene che il modello della colpa specifica mostra una particolare utilità in contesti nei quali non sia possibile confidare nella c.d. percepibilità del pericolo, cioè situazione para-psicologica suscettibile di scattare in presenza di *alert*, perché l’evento naturale (nel caso specifico un disastro quale la valanga) ha caratteristiche che rendono difficile prevederle non tanto l’*an* quanto il *quando* e il *quomodo*.

⁵⁷ Tra le tante, Cass. civ., sez. II, 29.10.2021, n. 30777, in *Giust. civ. mass.*, 2021; Cass. civ., sez. VI, 31.3.2021, n. 8942, in *D&G* 2 aprile 2021; Cass. civ., sez. III, 22.2.2021, n. 4652, in *Riv. it. med. leg.*, 2/2021, pp. 645 ss.; Cass. civ., sez. III, 13.12.2019, n. 32774, in *D&G* 16 dicembre 2019. Il modello è comune anche nella giurisprudenza amministrativa: in tema di appalti, TAR Lazio, sez. sez. II, Roma 6.8.2020, n. 9044, in *laministrativista.it* 7 agosto 2020 (in *Dejure*).

⁵⁸ *Retro* nota 13.

sfuggire, per evitare la paralisi delle attività rischiose, a figure estreme, come quella del soggetto 'sapientissimo ed espertissimo', per affermare piuttosto quella di un esponente coscienzioso e avveduto nell'ambito degli specifici settori in cui agisce l'agente concreto⁵⁹. Anche l'altra critica sulla prospettiva che da *ex ante* diverrebbe *ex post*, e inoltre creativa, non tiene conto dell'attenzione posta (tramite la verifica degli indicatori oggettivi presenti al momento della condotta) a una prospettiva rigidamente *ex ante* e solo ricognitiva⁶⁰. Infine la regola cautelare riconoscibile dall'agente modello è tale solo se in grado di indicare con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare l'evento. Tutte queste citate rappresentano risposte alle preoccupazioni critiche sul piano della determinatezza e precisione. Le indicazioni contenute nel filone giurisprudenziale citato ed esposto con cura nelle motivazioni della sentenza sul disastro di Viareggio risultano utili quali elementi che l'agente modello, l'*homo eiusdem professionis et condicionis*, l'esponente coscienzioso e avveduto del settore, dovrebbe riconoscere per conformare la sua condotta a prudenza, diligenza e perizia: che si tratti delle "prassi cautelari" di cui si parla in dottrina, oppure delle "conoscenze tecnico-scientifiche" e delle "massime di esperienza pre-date" richiamate nella sentenza citata, esse non possono e non debbono certamente sfuggire a un agente modello che avesse agito nello stesso momento dell'agente concreto (prospettiva *ex ante*). Ci sembra che in questo senso, del collegamento cioè tra prassi sociali e agente modello, deponga esemplarmente anche quanto recentemente affermato dalla suprema Corte nella sentenza sulla tragedia di Rigopiano, dove la regola cautelare della previa ricognizione della pronta disponibilità degli strumenti necessari per assicurare la viabilità delle strade, non positivizzata in fonti normative, è stata ritenuta derivare comunque da "prassi sociali", e dunque da colpa generica, «valutabile pienamente (senza forzature) alla stregua di un agente modello – non certo "super modello" –, secondo *standard* di diligenza (misura oggettiva), peraltro suscettibili di innalzarsi ove l'agente concreto disponga di conoscenze aggiuntive (misura soggettiva)»⁶¹.

Senza contare poi che i rischi paventati sul piano della legalità-personalità (i due principi sono qui strettamente avvinti, così come i due elementi della tipicità e della colpevolezza) saranno comunque affrontati quando si accerterà se il soggetto che ha

⁵⁹ Aggiunge DI GIOVINE (2018), p. 861, che per quanto l'agente modello rappresenti in primo luogo un agente, appunto, non può trascurarsi il suo ruolo di modello, a meno di non volerlo degradare a uomo medio o "troppo concreto". In altra sede abbiamo osservato – DEMURO (2021), p. 618 – che con l'espressione linguistica (risalente al modello di Bartolo), al di là della relatività storica, si rappresentano due esigenze necessariamente caratterizzanti la colpa, in tutti i suoi settori applicativi: il riferimento al contesto e l'esigenza di sfuggire alla "mediocrità", nel senso di una parità quasi lineare in riferimento alla media, di una posizione intermedia rispetto a due estremi.

⁶⁰ Osserva ANGIONI (1994), pp. 54-55, a proposito della prognosi *ex ante* nel pericolo, che il fatto che le circostanze siano state conosciute dal giudice soltanto dopo non deve certo indurre a ritenere che esse non fossero conoscibili prima. Ciò accade nella normalità perché il giudice non è spettatore contemporaneo, egli interviene istituzionalmente "a cose fatte", e allora rivede e ricostruisce il passato. Certamente esiste il rischio che la decisione sul pericolo sia influenzata dalle conoscenze acquisite *ex post*, ma tale eventualità non dovrebbe stupire «se si tiene presente come sia difficile per chiunque giudicare di qualcosa non sulla base di ciò che sa, comunque l'abbia saputo, ma sulla base di ciò che gli è lecito tenere in conto».

⁶¹ Cass. pen., sez. VI, 11.3.2025, n. 9906, in *SentenzeWeb*.

agito in concreto era in grado, secondo il suo individuale potere di agire, di impersonare il tipo ideale di agente collocato nella situazione data, quando si valuterà dunque sul piano logicamente e giuridicamente successivo la prevedibilità del risultato offensivo e l'esigibilità dell'osservanza di tale regola da parte del soggetto agente⁶². Si dà vita così a un concetto di colpa più selettivo, dando rilievo sul piano della colpevolezza a fattori di individualizzazione del giudizio, che potranno svolgere anche una funzione di commisurazione⁶³. Il passaggio dall'"impersonalità" dell'agente modello alla "personalità" di quello reale implica l'accertamento delle capacità proprie del soggetto all'interno di un vero e proprio processo di personalizzazione: evidentemente, trattandosi di un giudizio di confronto pur sempre normativo, non tutte le caratteristiche personologiche potranno esser vagliate o il rimprovero non sarebbe in definitiva mai possibile. Non va infine dimenticato che il giudizio di accertamento della responsabilità non si chiude certo qui, essendo ancora da vagliare il (duplice) nesso tra la colpa e l'evento concreto.

Quanto alle distorsioni cognitive messe in luce dalle neuroscienze, e sempre che si tratti di assunti davvero consolidati, esse investirebbero anche altri settori strategici della teoria generale, come la prognosi *ex ante* nel tentativo e nel pericolo e l'accertamento del dolo tramite gli indicatori (anche nel dolo il giudizio è *ex ante*, facendo riferimento a una qualifica soggettiva, psicologica, esistente al momento della condotta)⁶⁴. Osservato poi che con il richiamo accennato le neuroscienze svolgerebbero un ruolo solo critico e in negativo, ci sembra dunque, e invece, di poter concordare con chi ipotizza piuttosto un (limitato, "ancillare") ruolo delle neuroscienze nella prospettiva del recupero della dimensione soggettiva della colpa e dunque della valorizzazione dell'umanità che connota qualsiasi condotta criminosa: qui sarebbe importante un approccio integrato dato dall'avvicinamento del diritto penale alle moderne acquisizioni psicologiche⁶⁵. Le neuroscienze, così, oltre a integrare uno strumento di accertamento

⁶² Su concetto e ruolo della esigibilità recentemente PRANDI S. (2024), pp. 1035 ss. L'Autrice ne analizza le diverse accezioni, non sempre tra loro sovrapponibili, in tema di colpa: a) fondamento impersonale al dovere di cautela ricostruito a partire dall'*homo eiusdem professionis et conditionis*; b) limite alla conoscibilità della regola cautelare; c) vera e propria causa di esclusione del rimprovero per l'agente che, in una data situazione, non sia stato in grado di conformarsi alle pretese dell'ordinamento.

⁶³ CASTRONUOVO (2021), p. 228. Osserva EUSEBI (2024), p. 226, che gli stessi giudizi di prevedibilità e di evitabilità, se svolti in modo appropriato, inglobino una forte componente di individualizzazione dell'approccio, riducendo di fatto l'ambito dell'indagine (pur sempre necessaria) sulla c.d. misura soggettiva della colpa. Invece proprio la misura soggettiva della colpa potrebbe assumere un rilievo per certi versi maggiore nella colpa specifica, dato che le regole cautelari scritte non consentono, per lo più, margini significativi di specificazione dei contesti situazionali e personali cui siano da applicarsi.

⁶⁴ In un precedente lavoro (DEMURO (2010), pp. 78-79, avevamo ritenuto che il ricorso alle scienze cognitive e alla moderna psicologia (scienze peraltro in continua evoluzione e con pochi punti fermi tra i loro stessi esperti), così come alla filosofia dello spirito, possa rivestire nel diritto penale solo un ruolo di appoggio ad acquisizioni compiute sulla base del senso sociale da attribuire a determinati atteggiamenti psicologici, ma che non possa valere a sovvertire tali acquisizioni. La prudenza nel ricorso ad altre scienze vale anche, a maggior ragione, per le neuroscienze cognitive, e in particolare per la proposta di un nuovo modo di concepire lo studio della mente, non più basato sull'analisi filosofica a priori, ma sulle evidenze empiriche circa il funzionamento cerebrale.

⁶⁵ FILINDEU (2022), p. 186. Cfr. VENEZIANI (2000), p. 74.

delle condizioni psichiche del soggetto, ben potrebbero contribuire ad ampliare il catalogo dei fattori soggettivi (cognitivi e di carattere emotivo) che valgono a incidere sull'esigibilità della condotta. Senza illusioni però. L'antidoto contro la normativizzazione estrema della colpa non va ricercato – si è sottolineato giustamente – nelle neuroscienze: «una ricostruzione della colpa su base neuroscientifica, lungi dal rinvigorirla, ne sancirebbe la fine per sgretolamento». E ciò perché «lo sfibramento della dimensione soggettiva della colpa ha poco a che vedere con la sua architettura teorica. Esso è piuttosto conseguenza delle valutazioni di natura politico-criminale concernenti il peso da assegnare al principio di colpevolezza o alle esigenze di prevenzione generale»: è chiaro che la valorizzazione dell'uno determina la compressione delle altre ed è altrettanto chiaro che è su questo sfondo che si colloca la questione sulla c.d. "misura soggettiva" della colpa⁶⁶.

3. Il parametro di riferimento nella colpa in attività illecite.

La ricerca di un parametro di riferimento – e dunque di un possibile ruolo dell'agente modello – si è posta e si pone anche rispetto alla colpa in attività illecite. Qui anzi la questione è addirittura più risalente. La necessità di autonomia della colpa è stata infatti più forte e pressante dal punto di vista della limitazione di responsabilità nella *culpa in maleficiis*, perché è servita a porre un argine all'estensione (alla deriva) del concetto di (responsabilità e di) dolo verso la responsabilità oggettiva, mentre assai più tardiva è l'emersione di un profilo pubblico e dunque penale nella colpa in attività lecite, che trovava ancora sufficiente riparo nella responsabilità extracontrattuale. Il concetto storicamente condizionante è stato quello di prevedibilità: solo quando di essa si avvertirà il disagio dell'appartenenza a un dolo allargato a dismisura si sentirà davvero l'esigenza di un'altra forma di imputazione soggettiva e di responsabilità penale.

3.1. Le combinazioni dolo-colpa e dolo-prevedibilità in concreto.

Assumiamo qui come punto di partenza della riflessione la preterintenzione. Come è noto di essa possiamo individuare tre filoni interpretativi nella individuazione della struttura: a) la preterintenzione come dolo più responsabilità oggettiva (l'idea originaria del codice del 1930); b) la preterintenzione come dolo base rafforzato o dolo unitario (un ritorno al vetusto *dolus indirectus*); c) la preterintenzione come combinazione dolo-colpa⁶⁷. Ci soffermiamo sul terzo filone, peraltro variegato, l'unico per noi rappresentativo del principio costituzionale di colpevolezza, cercando di descrivere l'elemento della colpa e la riferibilità di un modello.

⁶⁶ Ancora con chiarezza, FILINDEU (2022), p. 187.

⁶⁷ Sia consentito qui il richiamo a DEMURO (2020), pp. 543 ss.

La *teoria della "combinazione dolo-colpa"*, che pure trova argomenti letterali e sistematici (es. l'art. 43 ricomprende la preterintenzione tra le forme di «elemento psicologico del delitto»), deve la sua affermazione alla fedeltà al principio costituzionale di colpevolezza (per fatto proprio colpevole, secondo l'interpretazione dell'art. 27 comma 1 Cost. che parte dalle sentenze 364 e 1085 del 1988 e 322 del 2007). In questa teoria il dolo mantiene inalterata struttura e oggetto (l'evento concreto del fatto base descritto nella norma incriminatrice). Il dubbio è se altrettanto valga per la colpa. È stata posta una contestazione di principio: non potrebbe esserci colpa, o comunque non sarebbe vera colpa, perché l'agente dovrebbe essere destinatario, a un tempo, del divieto di tenere la condotta delittuosa e dell'obbligo di porla in essere con prudenza e diligenza; sarebbe cioè precluso (impensabile) in sede di accertamento della colpa fare ricorso alla figura di un agente modello in attività illecita⁶⁸. Pertanto non sarebbe ammissibile parlare di violazione di regole cautelari in ipotesi di agire illecito di base, e l'unica regola di condotta ipotizzabile sarebbe l'astensione. Si preferisce dunque una posizione più cauta, per la quale cioè il principio di colpevolezza è soddisfatto con il solo giudizio della *prevedibilità in concreto*⁶⁹.

Per un'altra impostazione invece non solo la combinazione dolo-colpa è ammissibile, ma in essa il secondo elemento della combinazione è vera e propria colpa, la stessa cioè che si innesta nelle ordinarie attività lecite. Che la colpa possa operare come criterio di imputazione anche in attività illecite è dimostrato inequivocabilmente dalla nuova disciplina legislativa dell'imputazione delle circostanze aggravanti: il nuovo art. 59 comma 2 c.p. richiede infatti tra l'altro che le circostanze aggravanti «siano ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa»; e questa colpa si innesta, appunto, su un fatto che già costituisce reato. E alla colpa in attività illecita pensa infine la stessa Corte costituzionale nella sentenza 1085/88 quando mette in risalto che «dal primo comma dell'art. 27 Cost. ... risulta indispensabile ... il collegamento (almeno nella forma della *colpa*) tra soggetto agente e fatto»: il che vale, naturalmente, per i casi in cui il problema del rispetto del principio di colpevolezza si pone, cioè per l'imputazione dell'evento, ulteriore o diverso, non voluto in un contesto di base illecito⁷⁰. Ora questi argomenti trovano espressa conferma nella già citata pronuncia della Cassazione a sezioni unite⁷¹: in essa si sostiene infatti – con affermazioni di principio che vanno oltre l'oggetto specifico della sentenza, cioè l'art. 586 c.p. – in continuità logica con la sentenza 1085/88 e con l'intervento legislativo sull'art. 59 comma 2 c.p., che «si deve ammettere la possibilità di concepire e praticare una colpa in attività illecite, la quale non è solo riconosciuta esplicitamente in molti ordinamenti positivi (che imputano

⁶⁸ Così in generale sulla configurabilità della colpa rispetto a chi versa *in re illicita* già PAGLIARO (1992), pp. 804 ss. Cfr. anche GIUNTA (1993), pp. 195 ss. e nella giurisprudenza della suprema Corte, Cass. pen., sez. V, 13.2.2002, n. 13114, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1561.

⁶⁹ Cfr. anche sul tema PAGLIARO (2020), pp. 360 ss., sulla *responsabilità da rischio totalmente illecito*, fondata sull'assunzione di un rischio appunto totalmente illecito per violazione della norma penale e delimitata dal duplice contrassegno della prevedibilità ed evitabilità dell'evento; nella giurisprudenza, Cass. pen., sez. I, 28.3.1997, Sambataro, CED 207274.

⁷⁰ DOLCINI (2000), pp. 869-871. Sul tema in generale, fondamentale, BASILE (2005).

⁷¹ Cass. pen., sez. un., 22.1.2009, n. 22676, cit., anche in *Foro it.*, II, 2009, cc. 450 ss., con nota di TESAURO (2009).

per colpa l'evento non voluto, aggravante o qualificante, derivante dalla commissione di un delitto doloso), ma è anche ammessa da tempo dalla gran parte della dottrina italiana, che ha evidenziato come le norme cautelari di condotta valgono tanto per chi agisce legittimamente quanto per chi opera illegittimamente». Infine le Sezioni unite precisano che la colpa in attività illecite è la "normale" colpa, in quanto «anche in ambito illecito ... occorre pur sempre che il fatto costitutivo del reato colposo sia una conseguenza in concreto prevedibile ed evitabile dell'inosservanza di una regola cautelare». Un indirizzo, questo della *colpa* c.d. *in concreto*, ancora fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte, che non manca di riaffermare da ultima come in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente – emblematica applicazione della fattispecie – è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la *colpa in concreto* per violazione di una regola precauzionale, diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione, e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'*agente modello razionale*, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale; e aggiungendo una serie di indici significativi, tratti dalla prassi, di tale colpa in concreto⁷². Il richiamo alla colpa "in concreto" (come potrebbe essere diversamente?) è da ritenere – a nostro avviso – una sorta di monito (o almeno di esortazione) a evitare qualsiasi tipo di presunzione in tema di accertamento: la colpa "in astratto", infatti, non è colpa ma responsabilità oggettiva.

3.2. Quale agente modello in re illecita.

Se la colpa in attività illecita ha la medesima fisionomia della colpa presente nei "normali" reati colposi, essa va accertata col medesimo parametro dell'agente modello⁷³. Per ricostruire (in estrema sintesi) il parametro dell'omologo agente ideale dovrebbe pertanto seguirsi il seguente procedimento: a) prendere le mosse dall'agente concreto; b) individuare in tale agente le note distintive che fungano da indici di selezione del circolo di rapporti che nella situazione concreta risulta più prossimo all'agente concreto; c) pensare all'interno di tale circolo l'agente ideale: un soggetto ragionevole, coscienzioso, avveduto espressione di quel circolo. Nella più completa analisi sul tema, si portano numerosi esempi a sostegno della tesi per la quale la connotazione di illiceità della condotta di base dell'agente reale (es. lesioni personali) non esercita influenza né sulla individuazione del circolo di rapporti a egli più prossimo, né conseguentemente sull'individuazione dell'agente ideale esponente di quel circolo⁷⁴.

⁷² Cass. pen., sez. V (pres. Pezzullo, rel. Agnino), 28.2.2025, Nerbi, CED 287636-01.

⁷³ BASILE (2005), pp. 299 ss. Tale orientamento può ritenersi tradizionale nella dottrina italiana: era già proprio di CARRARA (1898), p. 20.

⁷⁴ BASILE (2005), p. 308. Osserva qui MATTHEUDAKIS (2020), p. 175, che sembra corretto porre l'accento sul fatto che il soggetto che si pone *in re illecita* è comunque tenuto a rispettare le precauzioni che disciplinano le eventuali "quote" lecite del proprio agire complessivo e che fisiologicamente per esse ha senso rapportarsi a uno o più agenti modello concepiti in modo "tradizionale". Vedi anche PLANTAMURA (2016), p. 95.

La combinazione “pura” dolo-colpa trova riconoscimento in giurisprudenza, con la dichiarata applicazione del principio di diritto della sentenza Ronci da estendere quale soluzione costituzionalmente obbligata, contro le presunzioni della teoria del dolo rafforzato, anche all’omicidio preterintenzionale: consegue a ciò un giudizio di prognosi postuma, nella prospettiva dunque *ex ante* e in concreto, secondo il punto di vista di un omologo agente modello, «ossia un agente ideato mentalmente come coscienzioso e avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale dell’agente reale»⁷⁵.

Anche dopo questa forte affermazione di principio rimane dubbio che davvero il modello colposo in attività illecita sia identico a quello delle attività lecite: nulla ci sembra vieti di pensare alla colpa in attività illecita come un qualcosa di diverso da quella in attività lecita, considerato che il codice penale nella definizione della colpa lascia ampi margini di apprezzamento così come per il dolo, ed è forse più complicato ridurre tale tipologia di colpa negli schemi di quella in attività lecita piuttosto che affermarne qualche scostamento sempre comunque compatibile con la definizione dell’art. 43 e rispettoso del principio di colpevolezza⁷⁶. A tal proposito varrebbe sempre quanto affermato dalla Corte costituzionale già nel 1965 (sentenza n. 42 a proposito dell’art. 116 c.p.) quando ha indirettamente confermato che, tanto al legislatore quanto all’interprete, è consentito, nell’ambito del principio di colpevolezza, ‘graduare’ il coefficiente psicologico di partecipazione dell’autore al fatto, in rapporto alla natura della fattispecie e degli interessi che debbono essere preservati, senza che se ne possa, tuttavia, prescindere in toto. A questo indirizzo sembra apprezzabilmente volgersi la più recente giurisprudenza, con il prediligere l’opzione per la quale nell’omicidio preterintenzionale il principio di colpevolezza (ma anche quello della funzione rieducativa della pena) è rispettato (anche solo) con il giudizio della prevedibilità in concreto da parte del soggetto agente dell’evento ulteriore e più grave, come possibile epilogo della condotta in relazione alle specifiche circostanze della situazione concreta⁷⁷.

⁷⁵ Da ultima Cass. pen., sez. V (pres. Sabeone, rel. Caputo), 13.12.2023, Fossatocci, CED 285490-01. Da tale sentenza CONSULICH (2024), pp. 2506-2507, trae la conclusione che non tutte le forme di responsabilità per un evento ulteriore hanno la medesima struttura ed è la scindibilità tra condotta dolosa di base e ulteriore fase tipica a imporre una articolazione dell’imputazione soggettiva. Vanno dunque distinte le ipotesi di fatto unitario (condotta unisussistente), dove non vi è il tempo per una cautela aggiuntiva e dunque il nesso si assottiglia alla mera prevedibilità in concreto, dai casi di condotte sequenziabili, dove nulla può ostare a che prevedibilità ed evitabilità operino a pieno regime, a dispetto dell’ambiente ‘inusuale’ perché illecito.

⁷⁶ Cfr. la vasta analisi giurisprudenziale sull’art. 586 compiuta da AMMANNATO (2023), pp. 95 ss.

⁷⁷ Cass. pen., sez. V, 14.6.2024, Sansone, CED 286574-01, e successivamente Cass. pen., sez. V, 26.11.2024, Loi, CED 287244-01, Cass. pen., sez. V, 11.9.2024, Matin, CED 286931-01 e Cass. pen., sez. V, 8.1.2025, Bufano, CED 287459-01. La sentenza trae argomenti, appunto e in continuità logica, anche da quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 31 marzo 2021, che – sulla base della precedente nota pronuncia 42/1965 – richiama la «prevedibilità in concreto, tenuto conto di tutte le peculiarità del caso di specie» in materia di imputazione del reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, ai sensi dell’art. 116 c.p., e dalla giurisprudenza della suprema Corte in tema di delitti aggravati dall’evento, quando la prevedibilità in concreto dell’evento ulteriore viene affermata quale criterio di imputazione soggettiva in tema di maltrattamenti in famiglia (Cass. pen., sez. VI, 7.3.2022, P., CED 282901-01) e in tema di rissa (da ultima Cass. pen., sez. V, 4.9.2024, M., CED 286936-01). Vedi anche per l’art. 117 c.p. Cass. pen., sez. VI, 8.2.2024, Aci Global Spa C/Amanzi, CED 286091-01, nella quale sentenza si sostiene che la conoscibilità della

Questa osservazione di base si arricchisce poi in dottrina di ulteriori considerazioni. Innanzitutto la teoria generale della colpa si riferisce a *fattispecie semplici* interamente colpose (omicidio colposo, incendio colposo, ecc.), mentre qui siamo in presenza di *fattispecie composte* di un fatto principale (generalmente doloso) e di un evento ulteriore appunto colposo⁷⁸. Il dubbio sull'identità dalla struttura si trasferisce al contenuto: premesso che tutto dipende logicamente da come viene inteso il concetto base (quello in contesto lecito), si osserva che la figura dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*, il concetto cioè di agente modello tipico del normale illecito colposo⁷⁹, viene sostituita da una tipologia, giudicata più generica e scarna, quale quella dell'*uomo razionale* idealmente collocato nella medesima posizione dell'agente concreto⁸⁰, ovvero, essendo proprio la condotta illecita a determinare la situazione di rischio cui le regole cautelari si ricollegano, dal c.d. *uomo mediamente avveduto*⁸¹. Ciò potrebbe dipendere dal disagio nel configurare un modello di agente impegnato nel compimento di un'attività illecita⁸², una figura discutibile quella dell'agente criminale modello" che si accompagna anche in giurisprudenza alla critica riguardante la difficoltà (o impossibilità o comunque incoerenza) di reperire una regola cautelare da osservare nello svolgimento dell'attività criminale di base o un comportamento alternativo lecito o "meno illecito"⁸³.

qualifica soggettiva pubblicistica del concorrente "intraeus" sia da accertare a titolo quanto meno di "colpa in concreto". Sempre recentemente la Suprema Corte (Cass. pen., sez. V, 7.8.2024, CED 286874-01) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 116 c.p. in relazione all'art. 27 c. 1 Cost., proprio perché il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. richiede la *colpa in concreto* rispetto alla previsione ovvero alla *prevedibilità* dell'evento non voluto posto in essere da uno o più concorrenti nel delitto voluto, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso, delle modalità della condotta e della personalità del reo (aggiunge il "contesto fattuale" Cass. pen., sez. V, 7.1.2021, Tasca, CED 280489-01).

⁷⁸ ANGIONI (1989), p. 1512.

⁷⁹ Cfr. ANGIONI (2006), p. 1294, e le riserve in argomento di GIUNTA (1999), pp. 96 ss.

⁸⁰ FIANDACA, MUSCO (2024), p. 685. Cfr. anche la figura della "*persona ragionevole*" come agente ideale a cui si riferisce BASILE (2005), pp. 291 ss., a proposito delle «attività a-specifiche», quelle cioè nelle quali non esistendo barriera normativa e/o naturalistica all'accesso, già disponiamo in via immediata e diretta di un circolo di rapporto, vale dire l'insieme dei consociati *tout court*. Per il criterio dell'«uomo ragionevole» *in re illicita*, già DOLCINI (2000), pp. 879 ss.

⁸¹ In questo senso CANESTRARI (1996), pp. 599 ss. Appare effettivamente sensato non riferirsi a "modelli" visto che le regole "cautelari" non sono certo preesistenti ma nascono qui in una con la situazione di rischio illecito creato dall'agente. Una ulteriore ipotesi ricostruttiva è avanzata da MATTHEUDAKIS (2020), pp. 186 ss., attraverso una similitudine con le attività lecite pericolose, che spesso – afferma l'Autore – hanno che fare con la gestione di rischi che si viene "educati" a (dover) riconoscere e fronteggiare, con una soglia di rischio convenzionalmente fissata più avanti, ma dove tale libertà di azione ha come "costo" un impegno prima di assimilazione e poi di attuazione delle regole cautelari che presidiano l'attività intrapresa: si imporrebbe così anche a chi delinque un particolare impegno conoscitivo, proporzionale alla pregnanza dei valori in gioco.

⁸² Ritiene CANESTRARI (1999), p. 207, che in un contesto illecito non sia rintracciabile una figura-parametro sulla quale fissare la misura di cura, potendosi anzi arrivare al paradosso di pensare quale agente modello al "delinquente ragionevole". Nello stesso senso DONINI (1999), p. 375, e CARMONA (2001), p. 230. Invece per BASILE (2005), p. 309, tale obiezione si dissolve qualora si rifletta sulle indicazioni che ci offre il nostro stesso ordinamento giuridico che, con la figura dell'eccesso colposo (art. 55), prevede proprio un caso di agente "ideale" in una situazione di illiceità.

⁸³ Ancora Cass. pen., sez. V, 14.6.2024, Sansone, cit. Nelle motivazioni di questa importante pronuncia (pres. Pezzullo, rel. Scordamaglia) si riporta anche la critica per la quale non sarebbe concepibile la violazione di

3.3. Le difficoltà applicative e gli indici significativi.

Comunque sia, spostato il centro dell'attenzione del modello alla figura di uomo razionale, tutto dipende dai contorni assegnati a tale razionalità: cioè fino a che punto ci si spingerà nel ritagliare poi la figura dell'uomo razionale sul singolo agente, potendosi giudicare la razionalità sulla base di una prevedibilità oggettiva (rischi evidenti) e dunque di una razionalità media, oppure potendo essere rapportata tale razionalità non solo a rischi evidenti ma anche a quelli che lo sono meno, suscettibili tuttavia di rientrare nella prevedibilità soggettiva dell'agente in concreto. Il rispetto del principio di colpevolezza – da cui è mossa la ricostruzione della preterintenzione in termini di combinazione dolo-colpa – impone per coerenza di personalizzare al grado massimo il rimprovero e dunque ritagliare sul singolo agente il giudizio di prevedibilità, da svolgere pertanto strettamente in concreto, non solo rispetto alle circostanze del fatto ma anche riguardo all'evento di riferimento. Qui soccorre un metodo di accertamento già indicato nella sentenza delle sezioni unite nel 2009 e generalizzabile anche per la preterintenzione: la valorizzazione di «tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l'evento morte» o «un concreto pericolo per l'incolumità della vittima»⁸⁴. Il problema cruciale diviene dunque quello dell'identificazione degli «indici fenomenici della prevedibilità dell'evento», per sfuggire al rischio di imputazione oggettiva che si annida nella possibile coincidenza con la prevedibilità dell'evento astratto previsto dalla norma incriminatrice, prescindendo da qualunque indagine attinente alla serie causale⁸⁵. Con tale sistema – che ci ricorda quello degli indicatori del dolo – il problema della prevedibilità dell'evento si sostanzia in fondo in quello

regole cautelari in ipotesi di agire illecito, perché l'unica regola di condotta ipotizzabile sarebbe l'astensione dalla condotta di base, che, tuttavia, coincide con il divieto che fonda la responsabilità a titolo di dolo per le percosse o per le lesioni. Così anche Cass. pen., sez. V, 8.1.2025, Bufano, cit. Per un condivisibile commento alla sentenza Sansone, BARTOLI (2024), pp. 1492 ss.

⁸⁴ Cass. pen., sez. un. (pres. Gemelli, est. Franco), 29.5.2009, Ronci, cit. Ci sembra che volta a questa particolare (e condivisibile) attenzione per le peculiarità del caso concreto, sia l'impostazione di MATTHEUDAKIS (2020), pp. 190-191, quando osserva come i modelli di agente *in re illicita* proposti o importati dalla dottrina italiana debbano essere rimeditati attribuendo, nel valutare questo tipo di imputazione colposa, maggiore peso più che a fattori personologici alle peculiarità pericolose (autoevidenti o meno) del singolo contesto criminoso di volta in volta in rilievo. Analoga attenzione, pur pensando ad ambiti non intrinsecamente criminosi, in CAPUTO (2017), p. 130, il quale ritiene maggiormente aderente al contesto in cui si ambienta il fatto la figura dell'*homo eiusdem professionis et condicionis* rispetto al parametro della «persona ragionevole». Parla di «uomo coscienzioso e avveduto nella situazione data e nel concreto ruolo sociale dell'agente» e di «standardizzazione per la concreta attività», ROMANO (2004), pp. 458-459.

⁸⁵ Cass. pen., sez. V, 14.6.2024, Sansone, cit. Un'idea, questa della sentenza Sansone, ben diversa anche dalla poco convincente asserzione secondo la quale la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento sarebbe insita nella stessa norma che prevede l'evento più grave; norma che reputerebbe assolutamente probabile che da un'azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa. Nelle motivazioni di Cass. pen., sez. V, 26.11.2024, Loi, cit., si sottolinea come, sottesa a tale ricostruzione (ancora sostenuta da ultima in Cass. pen., sez. V, 1.2.2024, A., CED 286014-01), vi sarebbe una sorta di presunzione assoluta di prevedibilità, effettuata, una volta per tutte, dal legislatore.

«dell'individuazione delle circostanze in base alle quali formulare il giudizio di prevedibilità»⁸⁶, il che significa rendere giustamente interdipendenti la struttura e l'accertamento, il piano sostanziale e quello processuale.

In conclusione, i tratti tendenziali della colpa quando si combina col dolo possono essere così immaginati.

Anche quando la colpa si innesta in un fatto illecito (doloso) il criterio di individuazione della regola cautelare è dato dalla prevedibilità dell'evento e dei tratti essenziali del rapporto causale, e il giudizio sulla violazione di essa andrà largamente personalizzato e concretizzato sull'autore. La fonte della regola è di origine sociale e assume verosimilmente la qualifica di "imprudenza", di trasgressione cioè di una regola di condotta da cui discende l'obbligo di non realizzare una determinata azione (oppure di compierla con modalità diverse da quelle tenute). Scendendo poi nei dettagli della condotta, il carattere colposo sarà dato fundamentalmente dal mancato riconoscimento del pericolo, essendo più difficilmente immaginabile che esso possa consistere nella mancata neutralizzazione o riduzione del pericolo riconosciuto. In una delle prime (e rare) pronunce che vanno al di là della mera affermazione di principio della combinazione dolo-colpa, e che dunque descrive seppur sinteticamente il contenuto effettivo della colpa che segue il dolo, si afferma espressamente che l'evento più grave in concreto realizzato deriva da una «mancanza di attenzione nell'attività esecutiva del reato»⁸⁷. Più problematico il nesso tra colpa ed evento, la cosiddetta causalità della colpa, sempre necessaria nel delitto preterintenzionale (e nei delitti aggravati dall'evento) proprio per la sua (loro) struttura di reato(i) di evento: deve cioè esserci un nesso causale tra imprudenza ed evento tipico come quello che esiste tra condotta ed evento⁸⁸ ed essi devono costituire oggetto di due accertamenti distinti, per evitare una responsabilità oggettiva occulta, magari anche nella forma della colpa per inosservanza di leggi. Il rapporto tra colpa ed evento arriva dunque dopo il nesso di condizionamento tra condotta ed evento⁸⁹ e ordinariamente richiede - perché possa dirsi esistente - la prova di tre passaggi⁹⁰: a) della violazione di una o più regolari cautelari (valide nel circolo dei rapporti o delle professioni cui appartiene o in cui si è inserito l'imputato); b) che la norma cautelare violata mirava a prevenire una serie di eventi tra i quali rientra quello effettivamente verificatosi; c) che l'adozione della regola cautelare inosservata avrebbe

⁸⁶ Ancora Cass. pen., sez. V, 14.6.2024, Sansone, cit. Per la di poco successiva Cass. pen., sez. V, 8.1.2025, Bufano, cit. il giudizio di prevedibilità in concreto deve svolgersi «utilizzando le circostanze di fatto dal medesimo conosciute e formulando il relativo giudizio alla stregua di *massime di comune esperienza* connesse alla concreta pericolosità della condotta nella specifica situazione storico-fattuale in cui essa era stata compiuta» (corsivo nostro).

⁸⁷ Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 1979, Donzelli, CED 141563.

⁸⁸ Su tale nesso, MAZZACUVA (1983), pp. 310 ss. Osserva MARINUCCI (1991), p. 17, che è proprio tale requisito di causalità che esprime la ragione più profonda dell'imputazione colposa dell'evento, che non è costituita dalla nuda somma di colpa più evento, ma è il prodotto dei due elementi, uno per l'altro. Vedi FORTI (1990), p. 422. Secondo ANGIONI (2006), p. 1309, solo valorizzando appieno questa compenetrazione si ottempera nella sostanza al divieto di responsabilità oggettiva. Per la rilevanza giurisprudenziale del nesso, BLAIOTTA (2000), p. 1216.

⁸⁹ Per una corretta distinzione tra i due momenti, Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 2019, S., CED 277960.

⁹⁰ Vedili elencati, con ampio corredo logico, dottrinale e giurisprudenziale, in ANGIONI (2006), p. 1319.

evitato l'evento sulla base di una valutazione dotata di alta credibilità razionale: tale credibilità dipenderà dal grado di capacità impeditiva della regola cautelare violata e da quanto sarà possibile escludere nel caso concreto la presenza di fattori aggiuntivi. Quest'ultima valutazione si basa nella giurisprudenza non tanto e non solo su leggi scientifiche, quanto piuttosto su regole di esperienza generalizzate tratte spesso dal senso comune. Ed è proprio il criterio dell'evitabilità a sembrare difficile da inquadrare (e forse anche da pensare) nel caso di colpa su base illecita, posto che, a rigore, l'evento ulteriore è evitabile *in re ipsa* mediante l'astensione dalla condotta integrante il fatto base illecito; senza dimenticare poi la genesi del criterio dell'evitabilità, nato con funzione integratrice e correttiva di quello della prevedibilità, con esclusivo riguardo al settore delle attività intrinsecamente rischiose ma autorizzate dall'ordinamento⁹¹.

Possiamo dunque concludere che nella combinazione dolo-colpa il ruolo di protagonista spetta al criterio della *prevedibilità*: la base del giudizio è *quanto più possibile concreta*, costituita dalle circostanze della situazione reale conoscibili e correttamente valutabili da un *agente modello* calato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui opera il soggetto reale⁹², e anche l'evento di riferimento deve essere prevedibile nella sua concretezza.

4. L'estraneità dell'agente modello al dolo.

L'idea dell'agente modello potrebbe venire in considerazione – nei termini che vedremo – in tema di dolo quando si ritenga primo gradino dell'imputazione dolosa l'assunto che la forma eventuale può ritenersi integrata solo qualora il reo decida, consapevolmente, di superare con la propria condotta la misura del rischio tollerata dall'ordinamento. Tale tendenza si è rivelata nella dottrina italiana attraverso due orientamenti diversi ma comunque convergenti nel pervenire al risultato di individuare un medesimo “zoccolo” normativo comune a dolo e colpa: il primo orientamento si inquadra nella prospettiva della teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento; il secondo itinerario dogmatico sostiene l'esistenza di un denominatore comune tra le realizzazioni colpevoli e identifica questa piattaforma oggettiva nella trasgressione della diligenza oggettivamente necessaria⁹³.

Il «versante normativo» del dolo, sul quale si radica la «decisione contro il bene giuridico», non va identificato però – si è sostenuto nella nostra dottrina – con la misura impersonale della colpa. In particolare riguardo al dolo eventuale, le modalità sociali espressive del rischio normativamente rilevante possono essere ricostruite con un'opera di bilanciamento, che si fonderebbe sull'operatività di molteplici *coordinate* agganciabili

⁹¹ ANGIONI (1989), p. 1512. Anche JESCHECK (1978), p. 463, e WEGSCHEIDER (1986), p. 655.

⁹² Con l'ovvio limite del livello massimo di individualizzazione, che deve essere di poco inferiore allo stesso soggetto agente, perché altrimenti tutto ciò che egli non ha previsto finirebbe per dover essere giudicato imprevedibile. È la classica impostazione di base della prevedibilità come criterio di imputazione soggettiva di ENGISCH (1960), p. 429, seguita per esempio da ANGIONI (1989), pp. 1513 s.

⁹³ Un'illustrazione della tematica in CANESTRARI (1999), pp. 90 ss., pp. 105 ss. e pp. 300-302.

a indici normativi: in primo luogo opererebbe il fattore costituito dal grado di probabilità del verificarsi della lesione e dalla contrapposta “grandezza” del valore o della consuetudine sociale della condotta pericolosa tenuta dal soggetto in connessione con la finalità o lo scopo di essa. Con realismo si riconosce però che, siccome detta comparazione deve essere rapportata alle variabili della situazione concreta, essa non può offrire sempre una soluzione precisa e definitiva. Allora interverrebbe anche nel dolo il criterio euristico rappresentato dal riferimento all’agente modello, però così inteso: «la circostanza stessa che non sia possibile individuare alcuna “tipologia di individui”, ancorché “circoscritta” o “differenziata”, cui commisurare una determinata condotta del soggetto reale appare un’indicazione efficace per ritenere integrato il presupposto normativo della struttura del *dolus eventualis*». La piattaforma di rischio propria del dolo eventuale non può cioè *neppure* essere presa in considerazione da parte di qualsivoglia *homo eiusdem professionis et condicionis*, proprio perché non si riesce a “rinvenire” un tipo normativo in grado di “impersonificare”, in quella determinata situazione, «il punto di vista del diritto»⁹⁴.

Il criterio di accertamento di questa base oggettiva è dunque di tipo “negativo”: quando si nega, appunto, la possibilità di identificare un modello di agente del tipo di quello utile per l’accertamento colposo si è in presenza, comunque, solo del primo gradino del dolo, che spinge anzi a valorizzare (dal punto di vista stavolta soggettivo) l’autonomia e il significato degli ulteriori livelli: così a livello cognitivo si dovrà accertare una rappresentazione effettiva da parte del reo del concreto esito offensivo, basata sulla conoscenza attuale della situazione di fatto dalla quale derivava il rischio della sua verifica; a livello volitivo sarà la presenza “incisiva” di indicatori a confermare la «decisione (personale) contro la possibile violazione del bene giuridico»⁹⁵. In realtà una oggettivizzazione rischia di sussistere anche con questo criterio misto, di per sé coerente, dove il primo livello (che è criterio di accertamento) può debordare perché di più facile verifica e divenire preponderante nel giudizio definitivo sul dolo, soprattutto quando i due successivi livelli (i veri e propri elementi strutturali) non vengono sufficientemente approfonditi.

Questi assunti dottrinali ci forniscono l’occasione di segnalare il rischio che questa oggettivizzazione porti invece alla creazione di un agente modello anche in tema di dolo e soprattutto che questo primo gradino sia preponderante sugli altri o addirittura

⁹⁴ Il contenuto del pericolo che funge da “pedistallo normativo” della categoria del dolo eventuale è condensato da CANESTRARI (1999), p. 306, nella seguente formula: «deve trattarsi di un rischio “non consentito”, la cui assunzione non può neppure essere presa in considerazione dalla figura modello dell’agente concreto». Esempi di rischi che non possono essere presi neppure in considerazione secondo la tipologia sociale di riferimento del modello sarebbero, tra i tanti, il lancio dei sassi dal cavalcavia e un’inversione a U in un tratto di strada avvolto dalla nebbia. Nella colpa con previsione, chi agisce commette di regola un errore relativo alla dinamica del decorso causale, ma siffatto giudizio erroneo sul possibile avverarsi del risultato non si sostituisce alla valutazione, compiuta secondo il parametro dell’agente modello, posta alla base dell’obbligo cautelare, ma si sovrappone a essa. «Insomma – chiarisce Canestrari (pp. 298 s.) – il reo “decide” di violare l’obbligo cautelare, però, al contempo, ne “apprezza” e, in certa misura, ne “condivide” la funzione preventiva».

⁹⁵ CANESTRARI (1999), p. 307.

li renda superflui. Il risultato ultimo sarebbe una normativizzazione del concetto di dolo, contrario alla sua essenza psicologica.

Può essere vero che la stessa struttura del dolo contiene una semplificazione del processo, insondabile nella sua profondità, che si svolge nella psiche dell'autore del fatto: rappresentazione e volizione sono infatti espressione di una concezione razionalistica, che designa come dolo ben determinati avvenimenti psichici, concezione che si fonda sull'*immagine ideale - e normale insieme - di un uomo ragionevole*⁹⁶. Ma oltre questo modello a monte non è possibile andare. Va respinta qualsiasi tecnica volta a semplificare l'accertamento del dolo magari attraverso la sostituzione della rappresentazione effettiva con la *prevedibilità*, appartenente invece all'universo concettuale della colpa e con la quale si rischia invece di confondere il profilo del soggetto agente con quello dell'osservatore. Il ricorso alla nozione di "prevedibilità" si spiega (ma non si giustifica) con la sua idoneità a soddisfare esigenze preventive e repressive, in particolare quando alla fattispecie dolosa non si affianca una corrispondente forma colposa, e dunque il bisogno sociale di punizione non trova una valvola di sfogo. Mentre però nella colpa la prevedibilità al momento della condotta garantisce il rispetto del principio di colpevolezza contro estensioni e sconfinamenti verso la responsabilità oggettiva, al contrario in tema di dolo è proprio il concetto di prevedibilità a rappresentare lo strumento per la violazione del principio di colpevolezza dolosa e per lo sconfinamento nella responsabilità colposa quando addirittura non in quella meramente oggettiva⁹⁷.

Ciò che deve contare è che l'accertamento sia volto alla ricerca di un atteggiamento psicologico effettivo. Insomma, a nostro avviso l'accertamento del dolo deve rimanere una verifica empirica di uno stato psicologico e dunque tendere alla sua descrizione e non alla sua ascrizione secondo parametri normativi.

Rappresenta pertanto una eccezione, utile per riaffermare la regola enunciata, quanto sostenuto in una sentenza abbastanza recente della suprema Corte che fa ricorso appunto all'agente modello per accertare il momento rappresentativo del dolo

⁹⁶ Cfr. PLATZGUMMER (1964), p. 36. Vedi anche LICCI (1990), pp. 1508 ss. Di un concetto di dolo che si richiama a un modello di quotidiana valutazione della "dolosità" (*Vorsätzlichkeit*), parla poi VEST (1986), p. 95. Ci viene qui in mente, su un piano ancora più generale, il senso del principio di determinatezza come individuato da PALAZZO (1979), p. 415: il legislatore cioè deve sussumere nel modello legale quei comportamenti nei quali i cittadini possano tendenzialmente riconoscere i tipi di comportamento (accadimenti di vita) già esistenti nel comune patrimonio conoscitivo sociale. E fa meditare, nella sua semplicità e coerenza logica, con lo sguardo rivolto anche alla colpa, l'affermazione per la quale l'efficacia motivante della legge penale è direttamente collegata alla corrispondenza della rappresentazione del fatto penalmente vietato a rappresentazioni di tipi di fatto diffuse nell'ambiente sociale.

⁹⁷ Contro tale obiettivizzazione già da tempo MARINUCCI (2002), p. 1041, reputava necessario «perseguire con ogni mezzo l'obiettivo di ostacolare quella sciatta prassi giurisprudenziale che spesso e volentieri fonda "l'effettiva" conoscenza degli elementi del fatto, richiesta dal dolo, sulla loro "possibilità" di conoscerli – sul «dover conoscere» –, trasformando così la *prova del dolo* in *prova della colpa*». Nello stesso senso PEDRAZZI (2000), p. 1265, avvertiva che «passando disinvoltamente dal piano della possibilità (sempre tale anche se "ragionevole") al piano dell'attualità psicologica, quasi fossero *unum et idem*, altro non si fa che rivestire la colpa delle mentite spoglie del dolo».

(eventuale) e con questo fermarsi sulla via dell'imputazione soggettiva⁹⁸. Sembra questo il punto estremo a cui possono giungere concezioni che in definitiva negano il profilo eminentemente psicologico e concreto del dolo per sostenerne invece una natura puramente normativa al pari della colpa, da giudicarsi pertanto secondo parametri generalizzanti, quale quello per l'appunto dell'"uomo medio" o "agente medio in astratto"⁹⁹. L'accertamento, di tipo puramente ipotetico normativo, così finisce per prescindere da qualsiasi indagine volitiva e si arresta al solo confronto tra la condotta del soggetto agente e il criterio — tutto astratto, normativo e, praticamente, oggettivo — del normale bagaglio di conoscenze dell'uomo medio¹⁰⁰: un esito semplicemente contrario alla definizione e al concetto di dolo nel nostro codice penale.

5. Conclusioni.

Ci sembra che la figura dell'agente modello, e in fondo l'idea di colpa che richiama, possa indurre una più generale meditazione, anche politico-criminale, sul significato della colpa, in un sistema penale tarato sul reato doloso¹⁰¹. Probabilmente la storia non insegna (ce lo dimostrano purtroppo tanti esempi in altri campi), ma è in grado di lasciare degli avvisi. La ricerca di un modello per identificare e misurare la cautela doverosa è una delle costanti dell'evoluzione dogmatica della colpa e della conseguente applicazione nella giurisprudenza: l'esito condivisibile dell'*homo eiusdem professionis et condicionis* rappresenta l'espressione di un punto di vista per descrivere la sua vera essenza, di violazione di regole cautelari, senza abbandonarne la dimensione soggettiva, personale. Un'altra costante che ha caratterizzato (e magari più o meno inconsapevolmente condiziona) le concezioni della colpa, è l'idea della presenza di una nota psichica, o di un suo difetto, sia sul piano della condotta sia su quello del collegamento con l'evento. Anche il grado della colpa continua a essere oggetto di discussione, sia sul versante della misura oggettiva che su quello della colpevolezza colposa, ma con un significativo dibattito di politica criminale sulla fissazione della colpa grave come limite all'intervento penale, almeno in certi settori, allo scopo di contenere l'inarrestabile e costante incremento dei processi per colpa: esigenza che si è affacciata, da ultimo, in fase di emergenza per la pandemia, in particolare per la colpa medica, da sempre storicamente oggetto di particolare (attenzione e) trattamento.

L'analisi della giurisprudenza ci sembra attestare la normalità dell'utilizzo del punto di vista dell'agente modello, attraverso la fissazione dell'asticella del dovere cautelare nella misura dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*. Questa figura meglio

⁹⁸ Cass. pen., sez. I, 15.9.2022, Scapin, CED 283987-01. Vedine i commenti critici di CIVELLO (2023), pp. 1090 ss., e di SANTARELLI (2023).

⁹⁹ Così CIVELLO (2023), p. 1093.

¹⁰⁰ CIVELLO (2023), p. 1100.

¹⁰¹ Finalmente spunti di riflessione in MICHELETTI (2025) quanto al fondamento della punizione dei fatti involontari, e già da tempo critiche in rapporto al sistema mono-sanzionatorio delle due forme base dell'imputazione soggettiva in EUSEBI (2011), con alcune ipotesi *de iure condendo* ancora in EUSEBI (2021), specie pp. 1212 ss.

si attaglia alla colpa in attività lecite, mentre in quella che si innesta in un contesto illecito è il concetto di prevedibilità a rappresentarne ancor di più il contrassegno, solo a condizione che tale prevedibilità venga ritenuta in concreto per non sconfinare, ancora come sempre, se considerata in astratto, nella responsabilità oggettiva occulta. Gli sconfinamenti dell'agente modello nel dolo debbono ritenersi assolutamente contrari alla stessa essenza del dolo. Va sottolineato ancora che l'agente modello fornisce un punto di vista coerente con il principio di colpevolezza e pur sempre compatibile con quello di legalità (precisione), solo però se rigidamente applicato nella prospettiva *ex ante* e in concreto, con un giudizio prognostico (non è certo l'unico in diritto penale) non solo a parole, ma con la precisa indicazione degli elementi presenti nel momento della condotta e indispensabili per definire la regola cautelare ed esprimere il giudizio di prevedibilità ed evitabilità: ci sembra che a questo proposito l'accennata ricerca degli "indici significativi" di cui si parla in qualche recente sentenza sia un apprezzabile segnale di ravvicinamento tra le fasi sostanziale e processuale.

Le critiche all'agente modello che pure abbiamo visto presenti in dottrina e in giurisprudenza possono rappresentare uno stimolo alla regolamentazione positiva o alla ricerca di prassi condivise, fin quando e fin quanto possibile e raccomandabile, però: infatti ciò che attraverso tale formalizzazione si guadagna in termini di precisione (legalità) rischia di perdersi a livello di individualizzazione (colpevolezza-personalità). Eppure le due visioni – così come recentemente espresse¹⁰² – vanno entrambe preservate, perché nessun principio vive da solo nel sistema penale: da un lato fornire una tutela sussidiaria di beni giuridici, cercando di preservarne di preservarne l'integrità attraverso la configurazione di livelli elevati di diligenza doverosa, accompagnata dalla minaccia di pena in caso di loro inosservanza; dall'altra, perseguire un diritto penale attento alle garanzie e ai bisogni delle persone indagate e processate, tutte aventi diritto di conoscere e fare affidamento *ex ante* sulla cautela la cui violazione fonderà il rimprovero, per poterli motivare all'osservanza. L'indiscussa natura normativa della colpa deve accompagnarsi alla sua individualizzazione in sede di giudizio di colpevolezza: un esito questo possibile, necessario e – come è stato detto e condividiamo – non negoziabile¹⁰³. Il punto di vista dell'agente modello, *l'homo eiusdem professionis et condicionis*, con i profili umanizzanti e dunque concreti che si sono visti, rimane lo strumento attraverso il quale conciliare, con il massimo impegno possibile, le due visioni: senza dimenticare poi che la linea umanizzante coinvolge anche la tutela delle potenziali vittime e che la prevenzione generale positiva, se davvero esistente, potrebbe anche qui svolgere un ruolo con la minaccia della pena, la quale adempirebbe una funzione morale-pedagogica o di orientamento culturale dei consociati.

Il modello dell'uomo coscienzioso e avveduto rappresenta valore giuridico acquisito: in relazione a beni di rango elevato nella tavola costituzionale è giusto esigere – oggi più che mai – da ciascun membro della collettività civile un impegno costante di

¹⁰² Da CAPUTO (2023), p. 227.

¹⁰³ CASTRONUOVO (2021), p. 230.

autocontrollo, di cautela, di rispetto, di attenzione e di diligenza nell'esercizio di qualsiasi attività della vita sociale.

Bibliografia

AMMANNATO, Elena (2023): "La colpa in attività illecita: il ruolo "straordinario" della prevedibilità nella personalizzazione del giudizio colposo", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 95-112

ANGIONI, Francesco (1989): "Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1440-1533

ANGIONI, Francesco (1994): *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, 2^a ed. (Milano, Giuffrè)

ANGIONI, Francesco (2006): "Note sull'imputazione dell'evento colposo con particolare riferimento all'attività medica", *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, II, (Milano, Giuffrè)

ANTOLISEI, Francesco (2000), *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, 15^a ed. agg. da L. Conti (Milano, Giuffrè)

ATTANASIO, Davide: (2024): "Il "dover essere" colposo nei fatti di piazza San Carlo a Torino: la pronuncia della Corte di cassazione sulla responsabilità degli organizzatori e gestori dell'evento", *Sistema Penale* 10 dicembre 2024

ATTILI, Valeria (2006): "L'agente-modello 'nell'era della complessità': tramonto, eclissi o trasfigurazione?", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1240-1296

BARTOLI, Roberto (2024): "Preterintenzione: un definitivo abbandono della responsabilità oggettiva? Sarebbe l'ora!", *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1492-1500

BASILE, Fabio (2005): *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva* (Milano, Giuffrè)

BASILE, Fabio (2012): "Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica", *Studi in onore di Mario Pisani*, a cura di G. Bellantoni e D. Vigoni, III, Piacenza 2011, 209 ss., anche *Diritto Penale Contemporaneo* 13 marzo 2012

BAZZANELLA, Carla - MORRA, Lucia (2002): "Considerazioni sul "buon padre di famiglia"", *Rivista critica di diritto privato*, 4, pp. 529-563

BLAIOTTA, Rocco (2000): "Causalità e colpa nella professione medica tra probabilità e certezza", *Cassazione penale*, 5, pp. 1188-1220

BLAIOTTA, Rocco (2021): "Dove va la colpa", *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1281-1287

BRICOLA, Franco (1960): "Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi", *Bollettino dell'Istituto di Diritto e Procedura Penale dell'Università di Pavia*, 1960-1961, pp. 89-127, ora in ID., *Scritti di diritto penale*, I, a cura di S. Canestrari - A. Melchionda (Milano, Giuffrè) 1997, pp. 67-108

BURGSTALLER, Manfred (1974): *Das Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht. Unter besonderer Berücksichtigung der Praxis in Verkehrssachen* (Wien, Manz)

CANEPA, Andrea (2011): *L'imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza* (Torino, Giappichelli)

CANESTRARI, Stefano (1999): *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose* (Milano, Giuffrè)

CANESTRARI, Stefano (2012): "La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo", *Indice penale*, 1, pp. 21-30 (anche in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino 2012, Giappichelli, pp. 73-83)

CANESTRARI, Stefano (1996): "Il delitto preterintenzionale", *Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Codice penale, Parte generale*, a cura di F. Bricola e V. Zagrebelsky, vol. I, 2^a ed., Torino, UTET, pp. 599-622

CAPONE, Arturo (2025), "Reati colposi e correlazione tra accusa e sentenza", *Cassazione penale*, 4, 2025, pp. 1394-1415

CAPUTO, Matteo (2012): "Agente modello" e responsabilità per colpa in ambito sanitario (Milano, EDUCatt)

CAPUTO, Matteo (2017): *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure* (Torino, Giappichelli)

CAPUTO, Matteo (2023): "La 'regola di Sully'. L'incidenza del fattore umano sulla costruzione dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*", *disCrimen* 30 giugno 2023

CARMONA, Angelo (2001): "Il *versari in re illicita* colposo. Un breve percorso tra pratiche giurisprudenziali e suggestioni dogmatiche, pensando alla riforma del codice penale", *Indice penale*, 1, pp. 223-251

CARRARA, Francesco (1898): *Opuscoli di diritto criminale*, vol. III, opera XXXI, *Sul caso fortuito*, 5^a ed., (Firenze, Fratelli Cammelli)

CASTRONUOVO, Donato (2009): *La colpa penale* (Milano, Giuffrè)

CASTRONUOVO, Donato (2011): "L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1594-1645

CASTRONUOVO, Donato (2021): voce "Colpa penale", in *Enciclopedia del Diritto, Tematici, Il Reato Colposo* (Milano, Giuffrè)

CIVELLO, Gabriele (2023): "Dolo eventuale senza accettazione dell'evento: per la Corte di Cassazione è sufficiente la prevedibilità secondo "il normale bagaglio di conoscenze dell'uomo medio"", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1090-1108

COLETTI, Vittorio (2023): "L'agente modello: una sineddoche pericolosa", *disCrimen* 25 maggio 2023

CONSULICH, Federico (2023), "L'analogia dai mille volti: tramonto dell'agente modello e alba del principio di lealtà sportiva", *Cassazione penale*, 9, pp. 2764-2783

CONSULICH, Federico (2024), "Colpevolezza e rischio illecito: la Cassazione alla prova dell'imputazione preterintenzionale", *Cassazione penale*, 9, pp. 2487-2507

CRESPI, Alberto (1955): *La responsabilità penale nel trattamento medico chirurgico con esito infausto* (Palermo, Priulla)

DE FRANCESCO, Gennaro Vittorio (1977-1978): "Sulla misura soggettiva della colpa", *Studi urbinati*, pp. 273-343

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2021): "In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte", *La legislazione penale* 3.2.2021

- DEMURRO, Gian Paolo (2010): *Il dolo*. Vol. II: *L'accertamento* (Milano, Giuffrè)
- DEMURRO, Gian Paolo (2020): "La combinazione dolo-colpa. Un modello generalizzabile a partire dalla preterintenzione", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 543-571
- DEMURRO, Gian Paolo (2021): voce "*Homo eiusdem professionis et condicionis* (profili storici)", *Enciclopedia del Diritto*, Tematici, *Il Reato Colposo* (Milano, Giuffrè)
- DI GIOVINE, Ombretta (2018): "A proposito delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione "Mariotti" sulla colpa medica e a margine del libro di Matteo Caputo su "colpa medica e sicurezza delle cure" (Giappichelli 2017)", *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 3, pp. 837-866
- DI MAJO, Adolfo (1985): *Obbligazioni in generale* (Bologna, Zanichelli)
- DOLCINI, Emilio (2000): "Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza. Qualche indicazione per l'interprete in attesa di un nuovo codice penale", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 863-882
- DONINI, Massimo (1999): "Teoria del reato", *Digesto delle Discipline Penalistiche*, XIV (Torino, UTET)
- DONINI, Massimo (2013): "L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 124-156
- DONINI, Massimo (2019): "Prassi e cultura del reato colposo. La dialettica tra personalità della responsabilità penale e prevenzione generale", *Diritto Penale Contemporaneo* 13 maggio 2019
- DOVERE, Salvatore (2021): voce "Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa", *Enciclopedia del Diritto*, Tematici, *Il Reato Colposo* (Milano, Giuffrè)
- DOVERE, Salvatore (2024): "Istanze garantiste e necessità di tutela nella gestione dei rischi 'leciti': il caso della colpa generica", *Cassazione penale*, 1, pp. 381-391
- ENGISCH, Karl (1930): *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht* (Berlin, Liebmann. neudruck 1964 Aalen, Scientia Verlag)
- ENGISCH, Karl (1960): „Der Unrechtstatbestand im Strafrecht“, *Hundert Jahre Deutsches Rechtsleben. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Juristentages 1860-1960*, I (Karlsruhe, Muller), pp. 401-437
- EUSEBI, Luciano (2011), "La prevenzione dell'evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale", *Studi in onore di Mario Romano*, a cura di M. Bertolino, L. Eusebi e G. Forti (Napoli, Jovene), pp. 963-1003
- EUSEBI, Luciano (2021), voce "Sistema sanzionatorio e reati colposi", *Enciclopedia del Diritto*, Tematici, *Il Reato Colposo* (Milano, Giuffrè)
- EUSEBI, Luciano (2024): *sub Art. 43, Commentario breve al Codice penale*, a cura di G. Forti - S. Riondato - S. Seminara, VII ed. (Milano, Wolters Kluver – CEDAM)
- EXNER, Franz (1910): *Das Wesen der Fahrlässigkeit. Eine strafrechtliche Untersuchung* (Leipzig, Deuticke)
- FIANDACA, Giovanni - MUSCO, Enzo (2024): *Diritto penale. Parte generale*, nona ed. (Bologna, Zanichelli)
- FILINDEU, Maria Teresa (2022): *Colpevolezza e neuroscienze: prospettive di un confronto dialogico* (Torino, Giappichelli)

- FIorentini, Sara (2024): "La responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e la gestione del rischio nella struttura pubblica", *Diritto amministrativo*, 4, pp. 1153-1190
- FORTI, Gabrio (1990): *Colpa ed evento nel diritto penale* (Milano, Giuffrè)
- GALLO, Marcello (1951): *Il concetto unitario di colpevolezza* (Milano, Giuffrè)
- GALLO, Marcello (1960): voce "Colpa penale (diritto vigente)", *Enciclopedia del Diritto*, VII (Milano, Giuffrè)
- GATTA, Gian Luigi (2012), "La Cassazione e un curioso caso di colpa generica. Ovvero, quando gesticolare in modo scomposto sul marciapiede integra il delitto di lesioni personali colpose", *Diritto Penale Contemporaneo* 12 ottobre 2012
- GATTA, Gian Luigi (2025), "Una tragica fatalità non è reato e non merita una pena: il caso dell'omicidio di un'anziana signora investita da un bambino che imparava ad andare in bicicletta con il suo papà", *Sistema Penale* 14 marzo 2025
- GIUNTA, Fausto (1993): *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa* (Padova, CEDAM)
- GIUNTA, Fausto (1999a): "La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teoria", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 86-115
- GIUNTA, Fausto (1999b): "I tormentati rapporti tra colpa e regola cautelare", *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1295-1297
- GIUNTA, Fausto (2008): "La legalità della colpa", *Criminalia*, pp. 149-170
- GIUNTA, Fausto (2013): "Il reato colposo nel sistema delle fonti", *La Giustizia Penale*, 2, pp. 577-592
- GRISPIGNI, Filippo (1947): *Diritto penale italiano*, II (Milano, Giuffrè)
- GROTTO, Marco (2012): *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica* (Torino, Giappichelli)
- JESCHECK, Hans-Heinrich (1978): *Lehrbuch des Strafrechts. AT*, 3. Aufl. (Berlin, Duncker & Humblot)
- KAUFMANN, Armin (1964): „Das fahrlässige Delikt“, *Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, 1, pp. 41-55
- KRÖGER, Thomas (2016): *Der Aufbau der Fahrlässigkeitstraftat. Unrecht, Schuld, Strafwürdigkeit und deren Bezüge zur Normentheorie* (Berlin, Duncker & Humblot)
- LICCI, Giorgio (1990): "Dolo eventuale", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1498-1514
- MANNHEIM, Hermann (1912): *Der Maßstab der Fahrlässigkeit im Strafrecht* (Breslau, Schletter, rist. Frankfurt am Main - Tokio 1977)
- MARINUCCI, Giorgio - DOLCINI, Emilio - GATTA, Gian Luigi (2024): *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, XIII ed. (Milano, Giuffrè)
- MARINUCCI, Giorgio (1965): *La colpa per inosservanza di leggi* (Milano, Giuffrè)
- MARINUCCI, Giorgio (1991): "Non c'è dolo senza colpa. Morte dell'"imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione nella colpevolezza?", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 3-39
- MARINUCCI, Giorgio (2002): "Il diritto penale messo in discussione", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1040-1047

MATTHEUDAKIS, Matteo Leonida (2020): *L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale* (Bologna, Bononia University Press)

MAZZACUVA, Nicola (1983): *Il disvalore di evento nell'illecito penale. L'illecito commissivo doloso e colposo* (Milano, Giuffrè)

MICHELETTI, Dario (2025): "Le finalità della pena per l'offesa involontaria", *disCrimen* 16 gennaio 2025

MONGILLO, Vincenzo (2022): "Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio", *Giurisprudenza Italiana*, 4, pp. 953-962

PAGLIARO, Antonio (1992): "Imputazione obiettiva dell'evento", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 779-813

PAGLIARO, Antonio (2020): *Principi di diritto penale. Parte generale*, 9^a ed. riveduta e aggiornata da V. Militello, M. Parodi Giusino e A. Spina (Milano, Giuffrè)

PALAZZO, Francesco (1979), *Il principio di determinatezza* (Padova, CEDAM)

PALAZZO, Francesco (2021): "Fatto e antigiuridicità. La crisi della tipicità e il ruolo della società dei diritti", in *Politica criminale e riprogettazione del codice penale*, a cura di A.M. Stile e V. Mongillo (Napoli, ESI), pp. 151-162

PAONESSA, Caterina (2024): *Giudizi prognostici e diritto penale. Luoghi, funzioni, garanzie* (Pisa, Edizioni ETS)

PEDRAZZI, Cesare (2000): "Tramonto del dolo?", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1265-1279

PERIN, Andrea (2019): "Standardizzazione, automazione e responsabilità medica. Dalle recenti riforme alla definizione di un modello d'imputazione solidaristico e liberale", *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 1, pp. 207-235

PERIN, Andrea (2020): *Prudenza e dovere di conoscenza e colpa penale* (Napoli, Editoriale Scientifica)

PERRONE, Daria (2021): *La prognosi postuma tra distorsioni cognitive e software predittivi. Limiti e possibilità del ricorso alla "giustizia digitale integrata" in sede di accertamento della colpa* (Torino, Giappichelli)

PIERGALLINI, Carlo (2017): voce "Colpa (diritto penale)", *Enciclopedia del Diritto*, Annali, X (Milano, Giuffrè)

PIRAS, Paolo (2012): "Rischio suicidario del paziente e rischio penale dello psichiatra", *Diritto Penale Contemporaneo* 22 giugno 2012

PLANTAMURA, Vito (2016): *L'omicidio preterintenzionale* (Pisa, Pisa University Press)

PLATZGUMMER, Winfried (1964): *Die Bewußtseinform des Vorsatzes. Eine strafrechtsdogmatische Untersuchung auf psychologischer Grundlage* (Wien, Springer)

PONTEPRINO, Gabriele (2023): "'Violenza sportiva" e responsabilità penale. Dalla scriminante tacita del "rischio consentito" ad un più rigoroso riscontro della "colpa"', *La legislazione penale* 8.11.2023.

PRANDI, Michele (2023): "Il molteplice nell'uno: una tipologia delle metafore", *disCrimen* 30 maggio 2023

PRANDI, Sara (2024): "L'inesigibilità nel prisma della colpa", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1035-1068

QUARANTA, Dario (2023): “La sentenza sul disastro di Rigopiano: “nessun fiocco di neve, in una valanga, si sente mai responsabile””, *Cassazione Penale*, 10, pp. 3083-3107

QUARANTA, Dario (2025): “Il problema non è la caduta (della valanga), ma l’atterraggio (del sistema di prevenzione): la Cassazione sul disastro di Rigopiano, tra gestione (anticipata) del rischio ed esigibilità della condotta doverosa”, *Sistema Penale* 22 maggio 2025

ROMANO, Mario (2004): *Commentario sistematico del codice penale*, I (art. 1-84), 3^a ed. (Milano, Giuffrè)

RONCO, Mauro (2014): “La riscoperta della volontà nel dolo”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1953-1970

SANTARELLI, Filippo (2023): “L’accertamento del dolo eventuale in una recente sentenza della Suprema Corte”, *Archivio Penale*, 2, pp. 1-11

SOTIS, Carlo (2013), “Ma quando gesticolare integra un modo scomposto? Qualche breve osservazione sulla rilevanza delle abitudini in un “curioso caso di colpa generica”, *Diritto Penale Contemporaneo* 24 gennaio 2013

SUMMERER, Kolis (2024): *Tipicità soggettiva. Il dolo e la colpa nel fatto* (Torino, Giappichelli)

TAVERRITI, Sara Bianca (2024): “L’autonormazione medica al banco di prova dei formanti penali”, *La legislazione penale* 16.4.2024

TESAURO, Alessandro (2009): “Responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le sezioni unite optano per la colpa in concreto”, *Foro italiano*, II, cc. 450-454

VENEZIANI, Paolo (2000): *Motivi e colpevolezza* (Torino, Giappichelli)

VEST, Hans (1986): *Vorsatznachweis und materielles Strafrecht* (Bern, Peter Lang)

VISCONTI, Arianna (2024): “Genesi, indagine, prevenzione e repressione della devianza organizzativa, tra fallacie cognitive e ‘tentazioni sacrificali’. Alcune riflessioni a partire dal volume di Maurizio Catino “Trovare il colpevole. la costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni””, *La legislazione penale* 15.2.2024

WEGSCHEIDER, Herbert (1986): „Zum Begriff der Leichtfertigkeit“, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 98, 3, pp. 624-657